

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1562/2000 della Commissione del 18 luglio 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
* Regolamento (CE) n. 1563/2000 della Commissione, del 18 luglio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 440/2000 che determina i quantitativi per i quali sono concesse, per l'anno 2000, le assegnazioni annuali agli «operatori nuovi arrivati» nel quadro dei contingenti tariffari all'importazione e delle banane ACP tradizionali	3
* Regolamento (CE) n. 1564/2000 della Commissione, del 18 luglio 2000, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata	5
* Regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione, del 18 luglio 2000, che stabilisce le misure necessarie per l'adozione di un programma di valutazione in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾	8
* Regolamento (CE) n. 1566/2000 della Commissione, del 18 luglio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio	17
Regolamento (CE) n. 1567/2000 della Commissione, del 18 luglio 2000, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli	19
Regolamento (CE) n. 1568/2000 della Commissione, del 18 luglio 2000, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero	20
* Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica	22

Prezzo: 19,50 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Consiglio

2000/445/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio** 27

Accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio 29

Protocollo che fissa per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio 30

2000/446/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 17 luglio 2000, che autorizza l'Italia ad applicare ad alcuni oli minerali, utilizzati a fini specifici, un'aliquota differenziata d'accisa, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE** 39

Commissione

2000/447/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 giugno 2000, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai pannelli portanti prefabbricati a base di legno a rivestimento rinforzato e ai pannelli leggeri autoportanti a struttura mista ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 804]** 40

2000/448/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 5 luglio 2000, che modifica la decisione 1999/187/CE relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia» [notificata con il numero C(2000) 1813]** 46

2000/449/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 5 luglio 2000, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» [notificata con il numero C(2000) 1847]** 49

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1562/2000 DELLA COMMISSIONE**del 18 luglio 2000****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 luglio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0709 90 70	052	56,1	
	999	56,1	
0805 30 10	388	46,0	
	508	29,9	
	524	45,7	
	528	59,5	
	999	45,3	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	79,8	
	400	69,1	
	508	83,6	
	512	75,9	
	528	88,2	
	720	79,3	
	804	102,7	
	999	82,7	
	0808 20 50	388	73,3
		512	64,5
528		71,5	
720		134,3	
804		102,3	
0809 10 00	999	89,2	
	052	190,1	
	064	113,1	
0809 20 95	066	86,9	
	999	130,0	
	052	304,7	
	061	285,0	
0809 40 05	400	242,9	
	616	230,1	
	999	265,7	
	064	58,9	
	624	169,4	
	999	114,2	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1563/2000 DELLA COMMISSIONE
del 18 luglio 2000**

che modifica il regolamento (CE) n. 440/2000 che determina i quantitativi per i quali sono concesse, per l'anno 2000, le assegnazioni annuali agli «operatori nuovi arrivati» nel quadro dei contingenti tariffari all'importazione e delle banane ACP tradizionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 756/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2362/98 definisce le modalità di calcolo dell'assegnazione annua di ciascun operatore nuovo arrivato. Conformemente a tali modalità e in funzione delle domande individuali classificate secondo l'ordine progressivo dei quantitativi richiesti, la Commissione determina i quantitativi per i quali sono concesse le assegnazioni annue.
- (2) Sulla base delle comunicazioni effettuate dagli Stati membri in merito alle domande di assegnazione annua degli operatori nuovi arrivati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 250/2000 ⁽⁵⁾, la Commissione ha determinato con il regolamento (CE) n. 440/2000 ⁽⁶⁾ i quantitativi per i quali dovevano essere concesse le assegnazioni individuali degli operatori interessati per il 2000.

- (3) I risultati delle verifiche e dei controlli complementari, eseguiti dalle competenti autorità nazionali, con la collaborazione della Commissione, portano ad un adeguamento delle assegnazioni annue degli operatori nuovi arrivati. Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 440/2000.
- (4) Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano eventuali misure che dovessero essere adottate successivamente, in particolare per rispettare gli impegni internazionali sottoscritti dalla Comunità nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), e non potrebbero essere adottate dagli operatori come fondamento di legittime aspettative per la proroga del regime d'importazione.
- (5) Le disposizioni del presente regolamento devono entrare in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 440/2000 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 293 del 31.10.1998, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 98 del 13.4.1999, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 26 del 2.2.2000, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU L 54 del 26.2.2000, pag. 27.

ALLEGATO

Applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2362/98

I	II
Classificazione delle domande di assegnazione (in ordine crescente di quantità): 1) domande relative a una quantità inferiore a 215,752 tonnellate, 2) domande relative a una quantità uguale o superiore a 215,752 tonnellate.	Modalità di determinazione dell'assegnazione: — concessione dell'assegnazione per la quantità richiesta, — concessione dell'assegnazione per 215,752 tonnellate.

REGOLAMENTO (CE) N. 1564/2000 DELLA COMMISSIONE
del 18 luglio 2000
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1264/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal

presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di 60 giorni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Consiglio e del Parlamento europeo ⁽⁴⁾.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di 60 giorni.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2000.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione



⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 144 del 17.6.2000, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.

ALLEGATO

Descrizione della merce	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>1. Guanto di stoffa a maglia di cotone la cui parte esterna è ricoperta, per immersione, di gomma naturale (latex).</p> <p>Detto guanto è per uso domestico.</p> <p>(Cfr. la foto n. 602) (*)</p>	6116 10 20	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2a del capitolo 40, dalla nota 7 della sezione XI, dalla nota 4a del capitolo 59, dalla nota 1 del capitolo 61 nonchè dal testo dei codici 6116, 6116 10 e 6116 10 20.</p> <p>Cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alle voci 4015 e 6116.</p> <p>Tenuto conto che il peso della stoffa ricoperta con la quale è stato realizzato il guanto non supera 1 500 grammi per metro quadrato, questo prodotto è da classificare come guanto a maglia della voce 6116.</p>
<p>2. Articolo tessile confezionato, utilizzato come parasole, a forma di testa di gatto stilizzata, ad angoli arrotondati, di circa 44 cm × 39 cm.</p> <p>Detto articolo è realizzato con stoffa a maglia trasparente, a maglie fitte, sulla quale è stampata una testa di gatto. La stoffa è tesa e cucita intorno ad un'armatura flessibile di filo metallico. Al centro della stoffa è applicata una ventosa in materia plastica che consente di fissare il parasole ai vetri.</p> <p>(Altri articoli tessili confezionati)</p> <p>(Cfr. la foto n. 596) (*)</p>	6307 90 10	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 7e della sezione XI, dalla nota 1 del capitolo 63, nonchè dal testo dei codici 6307, 6307 90 e 6307 90 10.</p> <p>L'articolo non può essere considerato come un accessorio di autoveicoli della voce 8708, in quanto lo stesso, per la sua forma, copre soltanto una parte determinata dei vetri e non è quindi riconoscibile come destinato esclusivamente o principalmente a prodotti dei capitoli 86, 87 o 88.</p> <p>Detto articolo non rientra nelle voci 6303 e 6304 in quanto lo stesso non è un tendaggio per interni nè un articolo di arredamento.</p>

(*) Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.



**REGOLAMENTO (CE) N. 1565/2000 DELLA COMMISSIONE
del 18 luglio 2000**

**che stabilisce le misure necessarie per l'adozione di un programma di valutazione in applicazione
del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

della Commissione europea (SCF) e dal comitato misto
FAO/OMS di esperti per gli additivi alimentari (JECFA).

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

(6) Il comitato scientifico dell'alimentazione umana è stato consultato in particolare sulla questione relativa all'accettabilità delle valutazioni degli altri comitati scientifici. Nelle sue conclusioni del 2 dicembre 1999 il comitato ha ritenuto che, fatte salve alcune eccezioni, le sostanze aromatizzanti considerate accettabili dal JECFA alle attuali dosi di assunzione siano conformi ai criteri generali di utilizzazione e possano dunque essere inserite nell'elenco delle sostanze autorizzate, senza dover per il momento essere sottoposte ad una valutazione indipendente dello stesso SCF. Inoltre, il comitato scientifico dell'alimentazione umana ritiene che non occorra riesaminare le sostanze già dichiarate sicure dallo stesso SCF e dal CEFS, poiché i criteri utilizzati in passato sono sufficientemente rigorosi per poterle considerare sicure nelle condizioni di uso attuali.

considerando quanto segue:

(1) La decisione 1999/217/CE della Commissione ⁽²⁾ adotta un repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari redatto in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96.

(7) Per quanto concerne le rimanenti sostanze aromatizzanti, il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha ritenuto inoltre che, suddividendo tra il JECFA e l'SCF i gruppi di sostanze da valutare, si eviterebbero inutili duplicazioni di lavoro.

(2) Nell'allegato del regolamento (CE) n. 2232/96 sono specificati i criteri generali per l'utilizzazione delle sostanze aromatizzanti. Tale allegato stabilisce in particolare che le sostanze aromatizzanti non devono presentare rischi per la salute del consumatore e che il loro uso non deve indurli in errore.

(8) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2232/96 dispone che i responsabili dell'immissione sul mercato delle sostanze aromatizzanti trasmettano alla Commissione i dati necessari per la loro valutazione. Ai fini della valutazione sono considerate informazioni essenziali i dati sulla purezza, le specifiche chimiche, la presenza naturale negli alimenti, la quantità totale addizionata agli alimenti e i risultati di studi tossicologici e sul metabolismo. Per consentire una valutazione costante durante l'intero periodo, le informazioni dovrebbero essere trasmesse al più presto, così da essere disponibili con largo anticipo rispetto alla fase di valutazione di una determinata sostanza. È opportuno aggiornare le informazioni non appena si rendano disponibili nuovi dati.

(3) Per verificare che le sostanze aromatizzanti contenute nel repertorio siano conformi ai criteri generali di utilizzazione, l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2232/96 stabilisce l'obbligo di effettuare un programma di valutazione di tali sostanze. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, le sostanze che in seguito alla valutazione non risultano soddisfare i criteri generali di utilizzazione vengono cancellate dal repertorio.

(4) Il primo compito da svolgere nell'ambito del programma di valutazione è l'attribuzione di numeri FL alle sostanze contenute nel repertorio sulla base delle loro caratteristiche chimiche e la loro suddivisione in gruppi formati da composti con struttura analoga che dovrebbero presumibilmente avere in comune alcuni comportamenti metabolici e biologici.

(9) Qualora i dati sulle caratteristiche chimiche e sui quantitativi utilizzati negli alimenti oppure gli studi tossicologici e del metabolismo riferiti ad una determinata sostanza o ad altre strettamente affini dovessero sembrare insufficienti, possono essere chieste ulteriori informazioni al riguardo. Dopo la valutazione iniziale sull'esposizione, basata sul quantitativo complessivo di sostanze aromatizzanti addizionate agli alimenti, ai fini della valutazione di talune sostanze potrebbero rivelarsi necessarie informazioni più dettagliate sul loro impiego.

(5) Visto il numero elevato delle sostanze aromatizzanti contenute nel repertorio e la scadenza, stabilita dal regolamento, entro la quale deve essere adottato un elenco di sostanze aromatizzanti autorizzate, è opportuno che il programma di valutazione attinga ai lavori scientifici già effettuati e, quindi, utilizzi i risultati delle valutazioni sulla sicurezza effettuate dal comitato di esperti per le sostanze aromatizzanti presso il Consiglio d'Europa (CEFS), dal comitato scientifico dell'alimentazione umana

⁽¹⁾ GU L 299 del 23.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1.

- (10) Per concludere il programma di valutazione entro i cinque anni previsti occorre fissare i termini per la presentazione delle informazioni, nonché stabilire il numero minimo di sostanze da valutare entro un determinato periodo di tempo.
- (11) Qualora la mancanza delle informazioni necessarie impedisca di valutare una determinata sostanza aromatizzante, questa non può essere inserita nell'elenco definitivo delle sostanze aromatizzanti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2232/96.
- (12) Il repertorio contiene circa 2 800 sostanze. Stando al parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana per il momento circa 800 sostanze non necessitano di una seconda valutazione. Partendo dal presupposto che il JECFA valuti un numero considerevole di sostanze nell'arco dei prossimi cinque anni, al comitato scientifico ne rimangono ancora circa 1 000-1 250. Per ottimizzare il processo di valutazione è opportuno procedere per gruppi, ossia valutare insieme le sostanze che si suppone abbiano un comportamento analogo sul piano biologico e del metabolismo.
- (13) Con la decisione 94/652/CE della Commissione ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 1999/634/CE ⁽²⁾, è stato stabilito che il compito 1.1 sulle «sostanze aromatizzanti a struttura chimica definita» è svolto nell'ambito della cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico delle questioni relative ai prodotti alimentari (SCOOP). Nel corso di questo compito è stata creata la banca dati FLAVIS che raccoglie informazioni per la valutazione scientifica delle sostanze aromatizzanti. È opportuno che le informazioni fornite dai responsabili dell'immissione in commercio di sostanze aromatizzanti vengano inserite in tale banca dati e valutate in maniera critica per stabilire se sono sufficienti ai fini della valutazione.
- (14) Come precisato nel parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana, è opportuno che la valutazione delle sostanze ad opera del comitato ricalchi la procedura adottata dal JECFA, che è attualmente la più aggiornata e sistematica. Inoltre è opportuno che vengano accettati i risultati delle valutazioni delle sostanze aromatizzanti del repertorio effettuate in futuro dal JECFA, previa approvazione da parte del comitato scientifico dell'alimentazione umana.
- (15) La procedura del JECFA è basata su un approccio per fasi che integra i dati sull'assunzione delle sostanze aromatizzanti così come attualmente utilizzate, sul rapporto struttura/attività, sul metabolismo e sulla tossicità. Inoltre vengono misurati i dati relativi alla purezza e alle specifiche chimiche. Uno degli elementi fondamentali di tale procedura è la suddivisione delle sostanze in tre classi strutturali cui sono stati attribuiti valori soglia relativi all'esposizione di soggetti umani, ritenuti sicuri. Gli studi tossicologici e sul metabolismo effettuati nell'ambito di un gruppo di sostanze chimicamente affini possono essere utilizzati per trarre conclusioni sui presunti effetti tossicologici di sostanze non esaminate o studiate meno approfonditamente.
- (16) Occorre riesaminare una sostanza qualora, alla luce di nuovi dati sugli effetti tossicologici o sull'assunzione da parte di soggetti umani, sorgano dubbi circa la validità della valutazione già effettuata ed accettata.
- (17) Con la decisione 1999/217/CE, ad alcune sostanze aromatizzanti è stata attribuita la massima priorità nell'ambito del programma di valutazione, poiché alcuni Stati membri hanno espresso preoccupazioni per la sicurezza e la salute dei consumatori. Nell'attuazione del programma si dovrà dunque procedere per gruppi di sostanze, dando la precedenza a quelli per i quali è disponibile il maggior numero di dati. Tuttavia, in futuro talune sostanze potrebbero richiedere la priorità assoluta.
- (18) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il primo compito da svolgere in sede di definizione del programma di valutazione è l'attribuzione di numeri FL, così come definiti nella base di dati FLAVIS, a ciascuna sostanza aromatizzante del repertorio e la suddivisione di tutte le sostanze in gruppi di sostanze affini in base all'elenco dei gruppi specificati nell'allegato I del presente regolamento. Questa fase si conclude entro tre mesi dall'adozione del presente regolamento da parte degli Stati membri che partecipano al compito 1.1 nell'ambito della cooperazione ai fini dell'esame scientifico delle questioni relative ai prodotti alimentari (SCOOP), compito stabilito mediante la decisione 94/652/CE.

Articolo 2

1. Non occorre che le sostanze contenute nel repertorio e già classificate
 - dal comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF) nella categoria 1 (sostanze il cui uso è considerato sicuro) ⁽³⁾, oppure
 - dal comitato di esperti per le sostanze aromatizzanti presso il Consiglio d'Europa (CEFS) nella categoria A (sostanze che possono essere utilizzate nei prodotti alimentari) ⁽⁴⁾, oppure
 - dal comitato misto FAO/OMS di esperti per gli additivi alimentari (JECFA) come sostanze che non destano preoccupazioni sul piano della sicurezza agli attuali livelli di assunzione, fatta eccezione per le sostanze accettate unicamente sulla base del fatto che i loro livelli stimati di assunzione sono inferiori al valore soglia critico di 1,5 µg per persona al giorno, come precisato nelle relazioni della 46^a, 49^a, 51^a e 53^a riunione del JECFA ⁽⁵⁾,

⁽³⁾ Allegato 6 al verbale della 98^a riunione del Comitato scientifico dell'alimentazione umana, 21-22 settembre 1995.

⁽⁴⁾ Flavouring Substances and Natural Sources of Flavourings, Volume I, Chemically-Defined Flavouring Substances, Fourth Edition. Council of Europe, Partial Agreement in the Social and Public Health Field, Strasburgo, 1992, e successive modifiche (inserite in documenti a parte) apportate fino al 1999.

⁽⁵⁾ Evaluation of certain food additives and contaminants. 46th Report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, WHO Technical Report Series 868, Ginevra 1997.

Evaluation of certain food additives and contaminants. 49th Report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, WHO Technical Report Series 884, Ginevra 1999.

51st Report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, WHO Technical Report Series, (da pubblicare).

53rd Report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, WHO Technical Report Series, (da pubblicare).

⁽¹⁾ GU L 253 del 29.9.1994, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 249 del 22.9.1999, pag. 32.

siano riesaminate nell'ambito del presente programma di valutazione, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- se sono forniti dati sulla purezza e sulle loro specifiche chimiche conformemente a quanto indicato nell'allegato II e
- se il comitato scientifico dell'alimentazione umana non riceve nuove informazioni che potrebbero cambiare l'esito delle valutazioni.

2. Le sostanze contenute nel repertorio e destinate ad essere classificate in futuro

- dal JECFA affinché non diano adito a preoccupazioni sul piano della sicurezza agli attuali livelli di assunzione

sono esaminate dal comitato scientifico dell'alimentazione umana, che può decidere di non procedere ad ulteriori valutazioni.

3. Qualora il comitato scientifico dell'alimentazione umana ritenga necessario esaminare ulteriormente una sostanza di cui ai paragrafi 1 o 2, il responsabile dell'immissione in commercio di una sostanza che figura nel repertorio è tenuto a fornire le informazioni specificate nell'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 3

1. Il responsabile dell'immissione in commercio di una sostanza che figura nel repertorio e che non è contemplata dall'articolo 2, paragrafo 1 è tenuto a fornire le seguenti informazioni entro dodici mesi dall'adozione del presente regolamento, per consentirne la valutazione:

- purezza e specifiche chimiche della sostanza come indicato nell'allegato II,
- presenza naturale nei prodotti alimentari,
- quantità complessiva della sostanza in questione utilizzata in prodotti alimentari nell'intero territorio comunitario,
- livelli normali e massimi di uso della sostanza in varie categorie di prodotti alimentari, come indicato nell'allegato III, se disponibili,
- tutti i principali studi tossicologici e del metabolismo effettuati sulla sostanza in questione o su sostanze molto affini.

Queste informazioni sono trasmesse in formato standard, come indicato nell'allegato IV.

2. Se, entro dodici mesi dall'adozione del presente regolamento, non fossero disponibili per una determinata sostanza le informazioni di cui al paragrafo 1, il responsabile dell'immissione in commercio comunica alla Commissione, prima dello scadere del suddetto periodo, la data entro la quale egli è in grado di ottemperare agli obblighi che gli incombono in virtù del paragrafo 1 o per singole sostanze o per i gruppi di sostanze indicati nell'allegato I.

3. Sulla base delle informazioni ricevute ai sensi dei paragrafi 1 e 2, la Commissione, per non perturbare lo svolgimento della procedura di valutazione, può stabilire per singole sostanze o gruppi di sostanze specificati nell'allegato I termini diversi da quelli proposti ai sensi del paragrafo 2.

4. La Commissione, ove ritenga importanti ulteriori informazioni per la valutazione di una determinata sostanza, può chiedere al responsabile dell'immissione in commercio di presentare queste informazioni entro un termine compatibile

con la scadenza generale del programma. In particolare, per talune sostanze potrebbe risultare necessario presentare dati sui livelli normali e massimi di utilizzo per le diverse categorie di prodotti alimentari indicate nell'allegato III.

5. In mancanza delle informazioni di cui al paragrafo 1 o di quelle specificate al paragrafo 4, la sostanza non può essere valutata.

6. Non appena si rendano disponibili nuovi dati, i responsabili dell'immissione in commercio provvedono ad aggiornare le informazioni di cui al paragrafo 1 in relazione alle sostanze di loro competenza, comprese quelle già sottoposte a valutazione.

7. Le informazioni già comunicate vengono messe a disposizione degli Stati membri.

Articolo 4

1. Ogni anno vengono valutate almeno 200 sostanze, a condizione che siano fornite, entro i termini stabiliti, le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e le informazioni supplementari di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo.

2. Nell'ambito del compito 1.1 nel quadro della cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico delle questioni relative ai prodotti alimentari (SCOOP), stabilito dalla decisione 94/652/CE, gli Stati membri partecipanti

- inseriscono le informazioni relative a ciascuna sostanza, comunicate in conformità dell'articolo 3, paragrafi 1 e 4, nella base di dati FLAVIS,
- verificano che tali informazioni siano sufficientemente complete ai fini della valutazione e in caso contrario ne informano la Commissione,
- preparano schede dati in cui sono collazionate e riassunte le informazioni e che contengono anche una prima valutazione,
- presentano tali schede al comitato scientifico dell'alimentazione umana.

Il compito SCOOP è organizzato in modo da rispondere al requisito di cui al paragrafo 1.

3. Sulla base delle schede di cui al paragrafo 2, il comitato scientifico dell'alimentazione umana valuta le sostanze sotto il profilo della loro conformità ai criteri generali di utilizzazione. Il comitato verifica la completezza dei dati e in caso contrario ne informa la Commissione. Se necessario, vengono proposti provvedimenti per limitare i livelli di utilizzazione. La procedura di valutazione ricalca quella adottata dal JECFA, se ed in quanto il comitato la ritenga appropriata.

4. La Commissione o uno Stato membro possono chiedere di riesaminare una sostanza già accettata in quanto conforme ai criteri generali di utilizzazione, qualora si rendano disponibili nuove informazioni che potrebbero condurre a risultati differenti.

Articolo 5

1. Le sostanze del repertorio contrassegnate con le cifre «2» o «3» nella colonna «Osservazioni» della decisione 1999/217/CE sono valutate per prime.

2. Fermo il disposto del paragrafo 1, sono valutati in via prioritaria i gruppi di sostanze specificati nell'allegato I, per i quali le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono disponibili in forma completa.
3. In deroga al paragrafo 2 la Commissione o uno Stato membro possono chiedere di valutare in via prioritaria una o più sostanze particolari ovvero uno o più gruppi di sostanze.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2000.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO I

GRUPPI CHIMICI DI SOSTANZE AROMATIZZANTI ⁽¹⁾

1. Alcoli/aldeidi/acidi/acetali ed esteri primari alifatici a catena lineare, laddove gli esteri contengono alcoli saturi e gli acetali contengono aldeidi saturi. Assenti frazioni aromatiche o eteroaromatiche come componenti di un estere o di un acetale.
2. Alcoli/aldeidi/acidi/acetali ed esteri primari alifatici a catena ramificata, laddove gli esteri contengono alcoli a catena ramificata e gli acetali contengono aldeidi a catena ramificata. Assenti frazioni aromatiche o eteroaromatiche come componenti di un estere o di un acetale.
3. Alcoli/aldeidi/acidi/acetali ed esteri primari alifatici a catena lineare e a catena ramificata α , β -insaturi (alcheni o alchini), laddove gli esteri contengono alcol α , β -insaturo e gli acetali contengono alcoli o aldeidi α , β -insaturi. Assenti frazioni aromatiche o eteroaromatiche come componenti di un estere o di un acetale.
4. Alcoli/aldeidi/acidi/acetali ed esteri primari alifatici insaturi a catena lineare e a catena ramificata non coniugati e accumulati, laddove gli esteri contengono alcoli insaturi e gli acetali contengono alcoli o aldeidi insaturi. Assenti frazioni aromatiche o eteroaromatiche come componenti di un estere o di un acetale.
5. Alcoli/chetoni/chetali/esteri secondari alifatici saturi e insaturi, laddove gli esteri contengono alcoli secondari. Assenti frazioni aromatiche o eteroaromatiche come componenti di un estere o di un chetale.
6. Alcoli ed esteri terziari alifatici, aliciclici e aromatici saturi e insaturi, laddove gli esteri contengono alcoli terziari. Gli esteri possono contenere qualunque componente acida.
7. Alcoli/aldeidi/acidi/acetali ed esteri primari aliciclici saturi e insaturi, laddove gli esteri contengono alcoli aliciclici. Gli esteri/acetali possono contenere acidi alifatici aliciclici o aliciclici o componenti alcoliche.
8. Alcoli/chetoni/chetali/esteri secondari aliciclici saturi e insaturi, laddove i chetali contengono alcoli o chetoni aliciclici e gli esteri contengono alcoli aliciclici secondari. Gli esteri possono contenere componenti acide alifatiche alicicliche o alicicliche.
9. Alcoli/aldeidi/acidi/acetali ed esteri primari alifatici saturi o insaturi con un secondo gruppo funzionale ossigenato primario, secondario o terziario che comprende i lattoni alifatici.
10. Alcoli/chetoni/chetali/esteri secondari alifatici saturi o insaturi con un secondo gruppo funzionale ossigenato secondario o terziario.
11. Lattoni aliciclici e aromatici.
12. Derivati del maltolo e derivati del chetodiossano.
13. Furanoni e derivati del tetraidrofurfurile.
14. Derivati del furfurile e del furano con e senza eteroatomi e sostituenti della catena laterale addizionali.
15. Alcoli fenilacetici, acidi fenilacetici ed esteri affini, acidi fenilacetici ed esteri affini.
16. Eteri alifatici e aliciclici.
17. Propenilidrossibenzeni.
18. Allilidrossibenzeni.
19. Sostanze affini alla capsiacina e amidi affini.
20. Mono- e ditoli alifatici e aromatici e mono-, di-, tri- e polisolfuri con o senza gruppi funzionali ossigenati addizionali.
21. Chetoni aromatici, alcoli secondari ed esteri affini.
22. Derivati di alcol/aldeide/acido/estere/acetale primario aril-sostituito, incluse le forme insature.

⁽¹⁾ Si presume che questi gruppi, suddivisi in base alle caratteristiche chimiche, presentino comportamenti biologici e metabolici analoghi.

23. Alcoli/aldeidi/acidi/esteri/acetali di benzile. Inclusi esteri di benzile e benzoato. Possono anche contenere componenti alifatiche acicliche o alicicliche di estere o acetale.
 24. Derivati della pirazina.
 25. Derivati del fenolo contenenti radicali alchilici e alcossi a catena chiusa e catene laterali con un gruppo funzionale ossigenato.
 26. Eteri aromatici inclusi i derivati dell'anisolo.
 27. Derivati dell'antranilato.
 28. Derivati di piridina, pirrolo e chinolina.
 29. Tiazoli e derivati di tiofene, tiazolina e tienile.
 30. Sostanze varie.
 31. Idrocarburi alifatici e aromatici.
 32. Epossidi.
 33. Ammine alifatiche e aromatiche.
 34. Amminoacidi.
-

ALLEGATO II

SPECIFICHE CHIMICHE DELLE SOSTANZE AROMATIZZANTI DA COMUNICARE

- Denominazione chimica utilizzata nel repertorio della decisione 1999/217/CE.
 - Denominazione IUPAC, se diversa dalla denominazione chimica utilizzata nel repertorio.
 - Sinonimi.
 - Numeri CAS, E, EINECS, FL, CoE e FEMA, se disponibili.
 - Formula chimica e di struttura e peso molecolare.
 - Caratteristiche fisiche e organolettiche.
 - Solubilità.
 - Solubilità in etanolo.
 - Test di identità (spettro infrarosso, risonanza magnetica nucleare e/o spettro di massa).
 - Tenore minimo.
 - Impurità.
 - Parametri fisici relativi alla purezza (motivare l'eventuale mancanza di informazioni):
 - punto di ebollizione (per i liquidi),
 - punto di fusione (per i solidi),
 - indice di rifrazione (per i liquidi),
 - densità relativa (per i liquidi).
 - Stabilità e prodotti di decomposizione, se di pertinenza.
 - Interazione con componenti alimentari, se di pertinenza.
 - Altre informazioni di rilievo.
-

ALLEGATO III

CATEGORIE DI PRODOTTI ALIMENTARI

1. Prodotti lattiero-caseari, ad esclusione dei prodotti della categoria 2.
 2. Grassi e oli ed emulsioni lipidiche (del tipo acqua in olio).
 3. Gelati commestibili, inclusi i sorbetti.
 4. Frutta e ortaggi lavorati (inclusi funghi, radici, tuberi e legumi), noci e semi.
 - 4.1. Frutta.
 - 4.2. Ortaggi (inclusi funghi, radici, tuberi e legumi), noci e semi.
 5. Dolciumi.
 6. Cereali e prodotti a base di cereali, incluse farine e amidi ottenuti da radici, tuberi e legumi, ad esclusione dei prodotti della panetteria e pasticceria.
 7. Prodotti della panetteria e pasticceria.
 8. Carne e prodotti a base di carne, inclusi pollame e selvaggina.
 9. Pesce e prodotti a base di pesce, inclusi molluschi, crostacei ed echinodermi (MCE).
 10. Uova e prodotti a base di uova.
 11. Dolcificanti, incluso il miele.
 12. Sali, spezie, minestre, salse, insalate, sostanze proteiche, ecc.
 13. Prodotti alimentari destinati a particolari scopi nutrizionali.
 14. Bevande, ad esclusione dei prodotti lattiero-caseari.
 - 14.1. Bevande non alcoliche (bibite).
 - 14.2. Bevande alcoliche, incluse le bevande omologhe senza alcol o a basso tenore alcolico.
 15. Salatini e snack pronti al consumo.
 16. Prodotti alimentari composti (ad esempio sformati, tortini a base di carne, farce e ripieni); prodotti alimentari che non rientrano nelle categorie da 1 a 15.
-

ALLEGATO IV

FORMATO PER LA TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI SULLE SOSTANZE AROMATIZZANTI

1. Le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino e le sintesi delle informazioni specificate al quinto trattino sono comunicate in formato elettronico standard su formulario IF-FL («Input Form» per la base di dati FLAVIS). Le sintesi delle informazioni specificate al quinto trattino dovrebbero contenere i risultati principali degli studi citati per consentire di trarre conclusioni sugli effetti tossicologici e relativi al metabolismo. Il formulario IF-FL può essere scaricato dal seguente sito Internet oppure richiesto presso l'istituto che coordina le attività svolte nell'ambito del compito 1.1. all'indirizzo indicato qui di seguito.

<http://www.flavis.net>

2. Le informazioni devono essere trasmesse in lingua inglese. Per identificare una sostanza occorre utilizzare la denominazione indicata nella colonna «Name» della versione inglese del repertorio adottato con la decisione 1999/217/CE. Occorre indicare anche il numero FL, se già attribuito.
3. a) Una volta completato, il formulario IF-FL deve essere inviato all'istituto che coordina le attività svolte nell'ambito del compito 1.1:
tramite posta elettronica all'indirizzo (input@flavis.net) indicato nel sito Internet di cui sopra, oppure per posta all'indirizzo indicato qui di seguito (modalità raccomandata per le sostanze che figurano nella parte 4 del repertorio).
- b) Occorre inviare tre fascicoli separati su supporto cartaceo contenenti le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, quinto trattino. Ciascun fascicolo deve recare in chiare lettere la denominazione in lingua inglese della sostanza in questione e il gruppo chimico cui appartiene (come da elenco nell'allegato I). Occorre altresì indicare il numero FL, se già attribuito. I fascicoli devono essere inviati all'istituto che coordina le attività svolte nell'ambito del compito 1.1:

Danish Veterinary and Food Administration
Institute of Food Safety and Toxicology
FLAVIS
Mørkhøj Bygade 19
DK-2860 Søborg

REGOLAMENTO (CE) N. 1566/2000 DELLA COMMISSIONE**del 18 luglio 2000****che modifica il regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1437/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91 prevede che i prodotti importati da un paese terzo possono essere commercializzati unicamente quando sono originari di un paese terzo figurante in un elenco stabilito secondo i criteri di cui al paragrafo 2 di detto articolo. Tale elenco è riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 548/2000 ⁽⁴⁾.
- (2) Le autorità australiane hanno chiesto alla Commissione l'inclusione di un nuovo organismo di controllo e di

certificazione, conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 94/92.

- (3) Le autorità australiane hanno fornito alla Commissione tutte le garanzie e le informazioni necessarie per poter verificare il rispetto dei criteri di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2092/91 da parte del nuovo organismo di controllo e di certificazione.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 62.⁽³⁾ GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14.⁽⁴⁾ GU L 67 del 15.3.2000, pag. 12.

ALLEGATO

Il punto 3 del testo relativo all'Australia è sostituito dal seguente:

«Organismi di controllo:

- Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry)
 - Bio-dynamic Research Institute (BDRI)
 - Biological Farmers of Australia (BFA)
 - Organic Vignerons Association of Australia Inc. (OVAA)
 - Organic Herb Growers of Australia Inc. (OHGA)
 - Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)
 - National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA)»
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1567/2000 DELLA COMMISSIONE
del 18 luglio 2000
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1321/2000 della Commissione ⁽³⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le pesche e le pesche noci, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funziona-

mento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le pesche e le pesche noci esportate dopo il 18 luglio 2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1321/2000 per le pesche e le pesche noci la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 18 luglio e prima del 16 settembre 2000, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 149 del 23.6.2000, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 1568/2000 DELLA COMMISSIONE**del 18 luglio 2000****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1441/1999 della Commis-

sione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1537/2000 ⁽⁶⁾.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 77.

⁽⁶⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 81.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 18 luglio 2000, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	25,93	3,51
1701 11 90 ⁽¹⁾	25,93	8,57
1701 12 10 ⁽¹⁾	25,93	3,37
1701 12 90 ⁽¹⁾	25,93	8,14
1701 91 00 ⁽²⁾	26,38	12,04
1701 99 10 ⁽²⁾	26,38	7,52
1701 99 90 ⁽²⁾	26,38	7,52
1702 90 99 ⁽³⁾	0,26	0,39

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

DIRETTIVA 2000/43/CE DEL CONSIGLIO**del 29 giugno 2000****che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,visto il parere del Comitato delle regioni ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato sull'Unione europea segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa.
- (2) Conformemente all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, l'Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi che sono comuni a tutti gli Stati membri e dovrebbe rispettare i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.
- (3) Il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione di tutte le persone contro le discriminazioni costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, dai Patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui tutti gli Stati membri sono firmatari.
- (4) È importante rispettare tali diritti e libertà fondamentali, tra cui il diritto alla libertà di associazione. È altresì importante riguardo all'accesso ai beni e ai servizi e alla fornitura degli stessi, rispettare la protezione della vita privata e familiare e delle transazioni operate in tale contesto.
- (5) Il Parlamento europeo ha adottato numerose risoluzioni sulla lotta contro il razzismo nell'Unione europea.
- (6) L'Unione europea respinge le teorie che tentano di dimostrare l'esistenza di razze umane distinte. L'uso del termine «razza» nella presente direttiva non implica l'accettazione di siffatte teorie.
- (7) Il Consiglio europeo riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 ha invitato la Commissione a presentare quanto prima proposte di attuazione dell'articolo 13 del trattato CE per quanto riguarda la lotta contro il razzismo e la xenofobia.
- (8) Gli orientamenti in materia di occupazione per il 2000, approvati dal Consiglio europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999, ribadiscono la necessità di promuovere le condizioni per una partecipazione più attiva sul mercato del lavoro, formulando un insieme coerente di politiche volte a combattere la discriminazione nei confronti di gruppi quali le minoranze etniche.
- (9) Le discriminazioni basate sulla razza o sull'origine etnica possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del trattato CE, in particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà. Esse possono anche compromettere l'obiettivo di sviluppare l'Unione europea in direzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
- (10) Nel dicembre del 1995 la Commissione ha presentato una comunicazione intitolata «Contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo».
- (11) Il 15 luglio 1996 il Consiglio ha adottato un'azione comune (96/443/GAI) nell'ambito dell'azione intesa a combattere il razzismo e la xenofobia ⁽⁵⁾ in cui gli Stati membri si impegnano ad assicurare un'effettiva cooperazione giudiziaria per quanto riguarda i reati basati sui comportamenti razzisti o xenofobi.
- (12) Per assicurare lo sviluppo di società democratiche e tolleranti che consentono la partecipazione di tutte le persone a prescindere dalla razza o dall'origine etnica, le azioni specifiche nel campo della lotta contro le discriminazioni basate sulla razza o l'origine etnica dovrebbero andare al di là dell'accesso alle attività di lavoro dipendente e autonomo e coprire ambiti quali l'istruzione, la protezione sociale, compresa la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria, le prestazioni sociali, l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Parere espresso il 18 maggio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere espresso il 12 aprile 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Parere espresso il 31 maggio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU L 185 del 24.7.1996, pag. 5.

- (13) Qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata sulla razza o l'origine etnica nei settori di cui alla presente direttiva dovrebbe pertanto essere proibita in tutta la Comunità. Tale divieto di discriminazione dovrebbe applicarsi anche nei confronti dei cittadini dei paesi terzi, ma non comprende le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e lascia impregiudicate le disposizioni che disciplinano l'ingresso e il soggiorno di cittadini dei paesi terzi e il loro accesso all'occupazione e all'impiego.
- (14) Nell'attuazione del principio della parità di trattamento a prescindere dalla razza e dall'origine etnica la Comunità dovrebbe mirare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del trattato CE, ad eliminare le inuguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, soprattutto in quanto le donne sono spesso vittime di numerose discriminazioni.
- (15) La valutazione dei fatti sulla base dei quali si può argomentare che sussiste discriminazione diretta o indiretta è una questione che spetta alle autorità giudiziarie nazionali o ad altre autorità competenti conformemente alle norme e alle prassi nazionali. Tali norme possono prevedere in particolare che la discriminazione indiretta sia stabilita con qualsiasi mezzo, compresa l'evidenza statistica.
- (16) È importante proteggere tutte le persone fisiche contro la discriminazione per motivi di razza o di origine etnica. Gli Stati membri dovrebbero inoltre, se del caso e conformemente alle rispettive tradizioni e prassi nazionali, prevedere una protezione per le persone giuridiche che possono essere discriminate per motivi di razza o origine etnica dei loro membri.
- (17) Il divieto di discriminazione non dovrebbe pregiudicare il mantenimento o l'adozione di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone di una determinata razza od origine etnica e tali misure possono permettere le organizzazioni delle persone in questione se il loro principale obiettivo è la promozione di speciali necessità delle stesse.
- (18) In casi strettamente limitati, una differenza di trattamento può essere giustificata quando una caratteristica collegata alla razza o all'origine etnica costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, la finalità è legittima e il requisito è proporzionato. Tali casi dovrebbero essere indicati nelle informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione.
- (19) Le vittime di discriminazione a causa della razza o dell'origine etnica dovrebbe disporre di mezzi adeguati di protezione legale. Al fine di assicurare un livello più efficace di protezione, anche alle associazioni o alle persone giuridiche dovrebbe essere conferito il potere di avviare una procedura, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve norme procedurali nazionali relative a rappresentanza e difesa in giustizia.
- (20) L'efficace attuazione del principio di parità richiede un'adeguata protezione giuridica in difesa delle vittime.
- (21) Le norme in materia di onere della prova devono essere adattate quando vi sia una presunzione di discriminazione e, per l'effettiva applicazione del principio della parità di trattamento, l'onere della prova debba essere posto a carico del convenuto nel caso in cui siffatta discriminazione sia dimostrata.
- (22) Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare le norme in materia di onere della prova ai procedimenti in cui spetta al giudice o ad altro organo competente indagare sui fatti. I procedimenti in questione sono pertanto quelli in cui l'attore non deve dimostrare i fatti, sui quali spetta al giudice o ad altro organo competente indagare.
- (23) Gli Stati membri dovrebbero promuovere il dialogo tra le parti sociali e con organizzazioni non governative ai fini della lotta contro varie forme di discriminazione.
- (24) La protezione contro le discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica sarà di per sé rafforzata dall'esistenza in ciascuno Stato membro di un organismo o di organismi incaricati di analizzare i problemi in questione, studiare possibili soluzioni e fornire assistenza concreta alle vittime.
- (25) La presente direttiva fissa requisiti minimi, lasciando liberi gli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli. L'attuazione della presente direttiva non dovrebbe servire da giustificazione per un regresso rispetto alla situazione preesistente in ciascuno Stato membro.
- (26) Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva.
- (27) Per quanto concerne le disposizioni che rientrano nel campo di applicazione di contratti collettivi, gli Stati membri possono affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto la presente direttiva, fermo restando che gli Stati membri devono prendere le misure necessarie che permettano loro di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti dalla direttiva.
- (28) In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato CE lo scopo della presente direttiva, volta a garantire un elevato livello di protezione contro la discriminazione in tutti gli Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e dell'impatto dell'azione proposta, essere meglio realizzato a livello comunitario. La presente direttiva non va al di là di quanto è necessario per il raggiungimento di tale obiettivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo

La presente direttiva mira a stabilire un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.

Articolo 2

Nozione di discriminazione

1. Ai fini della presente direttiva, il principio della parità di trattamento comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica.

2. Ai fini del paragrafo 1:

- a) sussiste discriminazione diretta quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
- b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

3. Le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per motivi di razza o di origine etnica e avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. In questo contesto, il concetto di molestia può essere definito conformemente alle leggi e prassi nazionali degli Stati membri.

4. L'ordine di discriminare persone a causa della razza o dell'origine etnica è da considerarsi una discriminazione ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 3

Campo di applicazione

1. Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutte le persone sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:

- a) alle condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro sia indipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, indipendentemente dal ramo

d'attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione;

- b) all'accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;
- c) all'occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione;
- d) all'affiliazione e all'attività in un'organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro o in qualunque organizzazione i cui membri esercitano una particolare professione, nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni;
- e) alla protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria;
- f) alle prestazioni sociali;
- g) all'istruzione;
- h) all'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l'alloggio.

2. La presente direttiva non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni e le condizioni relative all'ingresso e alla residenza di cittadini di paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri, né qualsiasi trattamento derivante dalla condizione giuridica dei cittadini dei paesi terzi o degli apolidi interessati.

Articolo 4

Requisiti essenziali e determinanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa

In deroga all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata alla razza o all'origine etnica non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e il requisito proporzionato.

Articolo 5

Azione positiva

Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza o origine etnica.

Articolo 6

Requisiti minimi

1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, disposizioni più favorevoli di quelle fissate nella presente direttiva.

2. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione contro la discriminazione già predisposto dagli Stati membri nei settori di applicazione della presente direttiva.

CAPO II

MEZZI DI RICORSO ED ESECUZIONE*Articolo 7***Difesa dei diritti**

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali e/o amministrative, comprese, ove lo ritengono opportuno, le procedure di conciliazione finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche che, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, abbiano un legittimo interesse a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, il diritto di avviare, in via giurisdizionale o amministrativa, per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, una procedura finalizzata all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le norme nazionali relative ai termini per la proposta di azioni relative al principio della parità di trattamento.

*Articolo 8***Onere della prova**

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento.

2. Il paragrafo 1 si applica fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere disposizioni in materia di prova più favorevoli alle parti attrici.

3. Il paragrafo 1 non si applica ai provvedimenti penali.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano altresì alle azioni promosse ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2.

5. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il paragrafo 1 ai procedimenti in cui spetta al giudice o all'organo competente indagare sui fatti.

*Articolo 9***Protezione delle vittime**

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli, quale reazione a un reclamo o a un'azione volta a ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

*Articolo 10***Diffusione delle informazioni**

Gli Stati membri fanno in modo che le disposizioni adottate in virtù della presente direttiva, insieme alle pertinenti disposizioni già in vigore, siano portate all'attenzione delle persone interessate con qualsiasi mezzo appropriato, in tutto il loro territorio.

*Articolo 11***Dialogo sociale**

1. Gli Stati membri, conformemente alle tradizioni e prassi nazionali, prendono le misure adeguate per incoraggiare il dialogo tra le parti sociali al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, fra l'altro attraverso il monitoraggio delle prassi nei luoghi di lavoro, contratti collettivi, codici di comportamento, ricerche o scambi di esperienze e di buone pratiche.

2. Laddove ciò sia conforme alle tradizioni e prassi nazionali, gli Stati membri incoraggiano le parti sociali, lasciando impregiudicata la loro autonomia, a concludere al livello appropriato accordi che fissino regole antidiscriminatorie negli ambiti di cui all'articolo 3 che rientrano nella sfera della contrattazione collettiva. Tali accordi devono rispettare i requisiti minimi fissati dalla presente direttiva e dalle relative misure nazionali di attuazione.

*Articolo 12***Dialogo con le organizzazioni non governative**

Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le competenti organizzazioni non governative che, conformemente alle rispettive legislazioni e prassi nazionali, hanno un interesse legittimo a contribuire alla lotta contro la discriminazione fondata sulla razza e l'origine etnica.

CAPO III

ORGANISMI PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO*Articolo 13*

1. Gli Stati membri stabiliscono che siano istituiti uno o più organismi per la promozione della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica. Tali organismi fanno eventualmente parte di agenzie incaricate, a livello nazionale, della difesa dei diritti umani o della salvaguardia dei diritti individuali.

2. Gli Stati membri assicurano che tra le competenze di tali organismi rientrino:

- l'assistenza indipendente alle vittime di discriminazioni nel dare seguito alle denunce da essi inoltrate in materia di discriminazione, fatto salvo il diritto delle vittime e delle associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche di cui all'articolo 7, paragrafo 2,
- lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione,
- la pubblicazione di relazioni indipendenti e la formulazione di raccomandazioni su questioni connesse con tali discriminazioni.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Conformità alla direttiva

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che:

- a) tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative contrarie al principio della parità di trattamento siano abrogate;
- b) tutte le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento contenute nei contratti collettivi, nei contratti di lavoro individuali, nei regolamenti interni delle aziende, nelle regole che disciplinano le associazioni con o senza fini di lucro e in quelle che disciplinano il lavoro autonomo e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro siano o possano essere dichiarate nulle e prive di effetto, oppure siano modificate.

Articolo 15

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni che possono prevedere un risarcimento dei danni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro 19 luglio 2003 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni successive.

Articolo 15

Attuazione

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 19 luglio 2003 o possono affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto la presente direttiva per quanto riguarda le disposizioni che rientrano nella sfera dei contratti collettivi. In tal caso gli Stati membri si assicurano che, al più tardi entro 19 luglio 2003 le parti sociali stabiliscano mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che gli Stati membri devono pren-

dere le misure necessarie che permettano loro di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti dalla direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 17

Relazione

1. Entro 19 luglio 2005 e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di redigere una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva.

2. La relazione della Commissione tiene conto, ove opportuno, dei pareri dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, nonché delle posizioni delle parti sociali e delle organizzazioni non governative competenti. Conformemente al principio dell'integrazione di genere, la relazione fornisce altresì una valutazione dell'impatto delle disposizioni adottate su donne e uomini. Alla luce delle informazioni ricevute, la relazione contiene all'occorrenza proposte volte a rivedere e aggiornare la presente direttiva.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 19

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ARCANJO

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 2000

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio

(2000/445/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità e Maurizio hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio ⁽²⁾ al termine del periodo di applicazione del protocollo che fissa per il periodo dal 1° dicembre 1996 al 30 novembre 1999 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo ⁽³⁾.
- (2) In seguito a questi negoziati, il 3 dicembre 1999 è stato siglato un nuovo protocollo.
- (3) Grazie a questo protocollo, i pescatori comunitari fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di Maurizio per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002.
- (4) Per consentire la ripresa delle attività di pesca dei pescherecci comunitari, è indispensabile che il protocollo in questione venga approvato al più presto. A tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere il quale prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dalla data nella quale è stato siglato. Occorre concludere l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva a norma dell'articolo 37 del trattato.

- (5) Occorre definire il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri in base alla ripartizione tradizionale nell'ambito dell'accordo sulla pesca,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio.

I testi dell'accordo e del protocollo sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate nel protocollo sono ripartite tra gli Stati membri nel seguente modo:

- tonniere con reti a circuizione: Francia 20, Spagna 20, Italia 2, Regno Unito 1,
- pescherecci con palangari di superficie: Spagna 19, Francia 13, Portogallo 8,
- pescherecci con lenze: Francia 25 tsl/mese in media annua.

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate nel protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 159 del 10.6.1989, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 278 dell'11.10.1997, pag. 3.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ARCANJO

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio

A. Lettera del governo di Maurizio

Signor,

In riferimento al protocollo, siglato il 3 dicembre 1999, che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002, mi prego di informarLa che il governo di Maurizio è disposto ad applicare tale protocollo in via provvisoria a decorrere dal 3 dicembre 1999, in attesa che esso entri in vigore a norma dell'articolo 6 del protocollo stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in tal caso, il versamento della prima quota, pari ad un terzo della contropartita finanziaria fissata all'articolo 2 del protocollo, deve essere effettuato anteriormente al 2 giugno 2000.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia gradire, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

Per il Governo di Maurizio

B. Lettera della Comunità europea

Signor,

Mi prego di comunicarle di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«In riferimento al protocollo, siglato il 3 dicembre 1999, che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002, mi prego di informarLe che il governo di Maurizio è disposto ad applicare tale protocollo in via provvisoria a decorrere dal 3 dicembre 1999, in attesa che esso entri in vigore a norma dell'articolo 6 del protocollo stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in tal caso, il versamento della prima quota, pari ad un terzo della contropartita finanziaria fissata all'articolo 2 del protocollo, deve essere effettuato anteriormente al 2 giugno 2000.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.»

Mi prego di confermarLe l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia gradire, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

Per il Consiglio dell'Unione europea

PROTOCOLLO

che fissa per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio

Articolo 1

A norma dell'articolo 2 dell'accordo e per un periodo di tre anni a decorrere dal 3 dicembre 1999, sono concesse le seguenti possibilità di pesca:

- tonniere con reti a circuizione: licenze a 43 pescherecci
- pescherecci con palangari di superficie: licenze a 40 pescherecci
- pescherecci con lenze: licenze per 25 tsl/mese in media annua.

Articolo 2

1. L'importo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 dell'accordo per il periodo summenzionato è fissato a 206 250 EUR all'anno.
2. Detta compensazione copre un quantitativo annuo di 5 500 tonnellate di catture nelle acque di Maurizio. Se il volume annuo delle catture effettuate dai pescherecci della Comunità nelle acque di Maurizio supera tale quantitativo, la compensazione summenzionata è aumentata di 50 EUR per ogni tonnellata supplementare.
3. L'impiego della compensazione suddetta è di competenza esclusiva di Maurizio.
4. La compensazione finanziaria è versata su un conto indicato dal governo di Maurizio a profitto del Tesoro pubblico.

Articolo 3

La Comunità partecipa inoltre, per il periodo di durata del protocollo, al finanziamento delle seguenti azioni, con un importo di 618 750 EUR ripartito come segue:

- 1) 534 750 EUR per programmi scientifici e tecnici intesi a migliorare le conoscenze e la gestione della pesca e delle risorse biologiche nella zona di pesca di Maurizio e per l'attuazione di un programma di sorveglianza e controllo adeguato, compreso un sistema elettronico per la gestione informatizzata della pesca basato sul sistema di controllo dei pescherecci;
- 2) 75 000 EUR per borse di studio e «stage» di formazione pratica nelle diverse discipline scientifiche, tecniche ed economiche collegate alla pesca. 25 000 EUR della somma suddetta possono essere utilizzati, su richiesta delle autorità di Maurizio responsabili per la pesca, per coprire le spese di partecipazione a riunioni internazionali sulla pesca.

Il ministero della Pesca di Maurizio trasmette alla locale delegazione della Commissione europea, entro tre mesi dal giorno anniversario dell'entrata in vigore del protocollo, una relazione annuale sull'attuazione delle suddette azioni e sui risultati ottenuti. La Commissione si riserva il diritto di chiedere alle autorità di Maurizio responsabili per la pesca informazioni complementari su tali risultati e di riconsiderare i relativi versamenti in funzione dell'effettiva realizzazione delle azioni stesse.

Tutti gli importi indicati sono versati su un conto indicato dal governo di Maurizio a profitto del Tesoro pubblico.

Articolo 4

La mancata esecuzione da parte della Comunità dei versamenti di cui agli articoli 2 e 3 può comportare la sospensione dell'accordo di pesca.

Articolo 5

L'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio è abrogato e sostituito dall'allegato del presente protocollo.

Articolo 6

Il presente protocollo, con il relativo allegato, entra in vigore alla data della firma.
Esso si applica a decorrere dal 3 dicembre 1999.

Fatto a ..., addì

Per il governo di Maurizio

*A nome del Consiglio
dell'Unione europea*

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DI MAURIZIO DA PARTE DEI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ**1. FORMALITÀ PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLE LICENZE**

La procedura di richiesta e di rilascio delle licenze che autorizzano i pescherecci della Comunità a pescare nelle acque di Maurizio è quella di seguito esposta.

- a) La Commissione delle Comunità europee presenta alle autorità di Maurizio — per il tramite del proprio rappresentante a Maurizio — una domanda di licenza per ciascun peschereccio, redatta dall'armatore che intenda esercitare un'attività di pesca in virtù del presente accordo, almeno venti giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto. La domanda va compilata sul formulario appositamente fornito da Maurizio secondo il modello accluso all'appendice 1;
- b) ciascuna licenza viene rilasciata all'armatore per un determinato peschereccio. Su richiesta della Commissione delle Comunità europee, la licenza rilasciata per un peschereccio può essere sostituita e, in caso di forza maggiore, è sostituita da una licenza per un altro peschereccio della Comunità;
- c) le autorità di Maurizio rilasciano le licenze al rappresentante della Commissione delle Comunità europee a Maurizio;
- d) la licenza deve essere sempre tenuta a bordo del peschereccio. Tuttavia, all'atto della notifica dell'anticipo versato dalla Commissione delle Comunità europee alle autorità di Maurizio, il peschereccio viene incluso in un elenco da trasmettere alle autorità locali responsabili del controllo della pesca. In attesa di ricevere il documento di licenza, è possibile ottenerne una copia via telefax, che va conservata a bordo; essa autorizza il peschereccio a svolgere la sua attività fino al ricevimento del documento originale;
- e) prima dell'entrata in vigore del protocollo, le autorità di Maurizio comunicano le modalità di pagamento del diritto di licenza e, in particolare, i dati concernenti il conto bancario e la moneta da utilizzare.

2. VALIDITÀ E PAGAMENTO DELLE LICENZE**1) Anticipi**

Per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie, le licenze sono valide un anno. Esse sono rinnovabili.

Il diritto di licenza è fissato a 25 EUR per tonnellate di catture effettuate nelle acque di Maurizio.

Per le tonniere con reti a circuizione le licenze sono rilasciate contro versamento anticipato di una somma annua di 1 750 EUR per tonniere a circuizione, equivalente ai canoni dovuti per 70 tonnellate di catture annue effettuate nelle acque di Maurizio.

Per i pescherecci con palangari di superficie, le licenze sono rilasciate previo versamento anticipato a Maurizio di una somma annua di 1 375 EUR per peschereccio con palangari di stazza superiore a 150 tsl e di 1 000 EUR per peschereccio con palangari di stazza uguale o inferiore a 150 tsl. Gli importi di cui sopra corrispondono, rispettivamente, ai canoni dovuti per 55 e 40 tonnellate di catture annue effettuate nelle acque di Maurizio.

Le licenze per i pescherecci con lenze hanno una validità di tre, sei o dodici mesi. Il diritto di licenza, calcolato in base alle tonnellate di stazza lorda, è fissato a 80 EUR/tsl all'anno pro rata temporis.

2) Computo definitivo

Per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie, il computo definitivo dei diritti dovuti per una determinata campagna viene stabilito dalla Commissione delle Comunità europee alla fine di ogni anno civile, sulla base delle dichiarazioni di catture effettuate dagli armatori e confermate dagli istituti scientifici responsabili della verifica dei dati statistici sulle catture nell'Oceano indiano quali l'ORSTOM (Office of Overseas Scientific and technical research), l'IEO (istituto oceanografico spagnolo), l'IPIMAR (Instituto Nacional das Pescas e do Mar) o da organizzazioni internazionali per la pesca nell'Oceano indiano designate dalle autorità di Maurizio. Detto computo viene comunicato contemporaneamente alle autorità di Maurizio e agli armatori. Gli armatori dispongono di trenta giorni per adempiere i propri obblighi finanziari. Qualora la somma dovuta per le operazioni effettive di pesca sia inferiore all'anticipo versato, l'armatore non può recuperare la somma residua corrispondente.

3. DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

I pescherecci autorizzati a pescare nelle acque di Maurizio nell'ambito dell'accordo notificano i dati statistici sulle catture alle autorità di Maurizio, con copia alla delegazione delle Comunità europee a Maurizio, secondo la procedura seguente.

Le tonniere con reti a circuizione compilano un formulario di pesca corrispondente al modello di cui all'appendice 2. I pescherecci con palangari di superficie compilano un formulario di pesca corrispondente al modello di cui all'appendice 3. I pescherecci con lenze compilano un formulario di pesca corrispondente al modello di cui all'appendice 4.

I formulari in questione debbono essere compilati in modo leggibile ed essere firmati dal comandante della nave. Essi debbono inoltre essere compilati da tutti i pescherecci che hanno ottenuto una licenza, anche se non hanno pescato.

I formulari sono trasmessi alle autorità di Maurizio entro 45 giorni dal termine di ciascuna campagna di pesca.

4. OSSERVATORI

Su richiesta delle autorità di Maurizio, i pescherecci di stazza superiore a 50 tsl prendono a bordo un osservatore designato da tali autorità per controllare le catture effettuate nelle acque di Maurizio. L'osservatore fruisce di tutte le agevolazioni necessarie per l'espletamento della propria funzione, compreso l'accesso ai locali e ai documenti. L'osservatore non deve restare a bordo più del tempo necessario all'esecuzione dei propri compiti. Durante la sua permanenza a bordo egli riceve vitto e alloggio confacenti. Se un peschereccio con a bordo un osservatore lascia le acque di Maurizio, vengono prese le misure opportune per garantire che l'osservatore possa ritornare quanto prima a Maurizio a spese dell'armatore.

5. COMUNICAZIONI RADIO

All'entrata e all'uscita dalle acque di Maurizio, nonché ogni tre giorni nel corso delle attività di pesca in dette acque, i pescherecci di stazza superiore a 50 tsl comunicano ad una stazione radio (la cui denominazione, l'indicativo di chiamata e la frequenza sono indicati nella licenza) o via fax (n. 230-208-1929) o via posta elettronica (fish@intnet.mu), la propria posizione e il volume delle catture conservate a bordo.

6. ZONE DI PESCA

Le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie sono autorizzati a pescare nelle acque di Maurizio, fatta eccezione nella zona di 12 miglia nautiche misurate dalla linea di base.

I pescherecci con lenze sono autorizzati a pescare soltanto nei fondali tradizionali, vale a dire Soudan Bank e East Soudan Bank.

7. APPROVVIGIONAMENTO DELL'INDUSTRIA CONSERVIERA DEL TONNO

Le navi tonniere della Comunità si adoperano per vendere una parte delle loro catture all'industria conserviera del tonno di Maurizio ad un prezzo fissato di comune accordo dagli armatori della Comunità e dai proprietari dell'industria conserviera del tonno di Maurizio.

8. PROCEDURA IN CASO DI FERMO

1) **Trasmissione delle informazioni**

Le autorità di Maurizio responsabili della pesca informano entro 48 ore la delegazione e lo Stato di bandiera del fermo di qualsiasi peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e operante nell'ambito dell'accordo di pesca nella zona di pesca di Maurizio e trasmettono una relazione succinta sulle circostanze e i motivi per cui il fermo è stato operato. La delegazione e lo Stato di bandiera sono tenuti al corrente di eventuali procedimenti avviati o sanzioni imposte.

2) **Risoluzione del fermo**

Conformemente alla normativa sulla pesca e ai relativi regolamenti, le infrazioni possono essere definite:

- a) mediante transazione, nel qual caso l'importo dell'ammenda è stabilito conformemente alla legislazione di Maurizio che fissa gli importi minimi e massimi;
- b) in via giudiziaria, qualora non sia possibile una transazione, conformemente alla legislazione di Maurizio.

3) Si ottiene lo svincolo del peschereccio e l'equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

- a) ad avvenuto espletamento degli obblighi derivanti dalla procedura di transazione su presentazione della relativa ricevuta oppure
- b) dietro presentazione della prova dell'avvenuta costituzione della cauzione bancaria, in attesa della conclusione della procedura giudiziaria.

Appendice 1

DOMANDA DI UNA LICENZA DI PESCA PER UN PESCHERECCIO STRANIERO

Nome del richiedente:

Indirizzo del richiedente:

.....

Nome e indirizzo del noleggiatore del peschereccio, se diverso dal richiedente:

.....

Nome e indirizzo dell'eventuale agente a Maurizio:

.....

Nome del peschereccio:

Tipo di peschereccio:

Paese di immatricolazione:

Porto e numero di immatricolazione:

Identificazione esterna del peschereccio:

Indicativo di chiamata e frequenza:

Numero di fax del peschereccio:

Lunghezza del peschereccio:

Larghezza del peschereccio:

Tipo di motore e potenza motrice:

Stazza lorda:

Stazza netta:

Numero minimo dei membri d'equipaggio:

Tipo di pesca praticato:

Specie che si intende pescare:

.....

Periodo di validità richiesto:

Il sottoscritto certifica che le informazioni di cui sopra sono esatte.

Data: Firma:

Appendice 3

DICHIARAZIONE DELLE CATTURE DEI PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE

Nome del peschereccio: _____ Nome del capitano: _____

Data della cala: ____/____/____ Inizio della bordata: ____/____/____ a: ____

Numero di bordata: _____ Numero di cala: _____

Direzione del vento: _____ Forza: _____ (Beaufort)

Condizioni del mare: _____ Moto ondoso: _____

Temperatura di superficie: ____ °C Corrente: velocità: _____ Direzione: _____

Luna: Luna nuova + _____ giorni Levata della luna: _____

0-24

Tramonto della luna: _____ ore

Caratteristiche della cala

Ora di inizio: _____ Ora di fine: _____

Sezione	Posizione	Prora	Velocità	Osservazioni
Partenza: boa emittente numero 1				
Boa emittente numero 2				
Boa emittente numero 3				
Boa emittente numero 4				
Boa emittente numero 5				
Boa emittente numero 6				
Boa emittente numero 7				

Numeri di ami: _____

Lunghezza: grippie di boa: _____ Braccioli: _____

Lunghezza del trave calato: _____

Profondità registrata del trave (scandaglio): _____

Esche: calamari _____ % Sgombri: _____ % _____ : _____ %

Caratteristiche della pesca

	Ora (0-24 h)		Latitudine			Longitudine		
Inizio virata								
Fine virata								

Specie	Numero	Pesi unitari stimati	Peso totale	Numero di pesci mangiati
Pesce spada (*)				
Tonno albacora (**)				
Tonno obeso (**)				
Marlin (**)				
Pesce vela (*)				
Occhialone				
Pescecane				
Altri (precisare)				
Peso totale				

Peso totale delle catture sbarcate (pesato)

(*) VDK (eviscerato e senza testa)

(**) con testa, senza branchie

Precisare il tipo di peso considerato (VAT, VDK, WHOLE), se le stime non corrispondono ai pesi previsti.

Appendice 4

PESCA CON LENZE

Mese
Anno

Nome del peschereccio: Potenza motrice: Metodo di pesca:
 Nazionalità (bandiera): Stazza lorda: Porto di sbarco:

Data	Zona di pesca		Numero di ore	Numero di ore di pesca	Specie ittica						Totale	
	Longitudine	Latitudine										
1/												
2/												
3/												
4/												
5/												
6/												
7/												
8/												
9/												
10/												
11/												
12/												
13/												
14/												
15/												
16/												
17/												
18/												
19/												
20/												
21/												
22/												
23/												
24/												
25/												
26/												
27/												
28/												
29/												
30/												
31/												
											Totale	

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 17 luglio 2000****che autorizza l'Italia ad applicare ad alcuni oli minerali, utilizzati a fini specifici, un'aliquota differenziata d'accisa, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE**

(2000/446/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre esenzioni o riduzioni d'accisa in base a considerazioni politiche specifiche.
- (2) Le autorità italiane hanno informato la Commissione della loro intenzione di applicare, a partire dal 1° gennaio 1999, un'aliquota differenziata di accisa sul gasolio utilizzato dai trasportatori stradali di merci.
- (3) Gli altri Stati membri sono stati informati a tale proposito.
- (4) La Commissione esamina periodicamente le esenzioni e le riduzioni di accisa per verificare se siano compatibili con il funzionamento del mercato interno o con la politica della Comunità in materia di protezione dell'ambiente.
- (5) L'autorizzazione concessa con la presente decisione non pregiudica l'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato.

- (6) Il Consiglio esamina la presente decisione sulla base di una proposta della Commissione entro il 31 dicembre 2000, data di scadenza dell'autorizzazione concessa con la presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, l'Italia è autorizzata, dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, ad applicare un'aliquota differenziata d'accisa sul gasolio per uso autotrasporto commerciale, a condizione che l'aliquota applicata sia conforme agli obblighi di cui alla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al riavvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali ⁽²⁾, in particolare alle aliquote minime previste all'articolo 5.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2000.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

L. FABIUS

⁽¹⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

⁽²⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2000

relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai pannelli portanti prefabbricati a base di legno a rivestimento rinforzato e ai pannelli leggeri autoportanti a struttura mista

[notificata con il numero C(2000) 804]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/447/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Fra le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza». È pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o un gruppo di prodotti determinati, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, effettuato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto.
- (2) L'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così stabilita sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche. È pertanto opportuno definire il concetto di prodotto o di gruppo di prodotti quale usato nei mandati e nelle specificazioni tecniche.
- (3) Le due procedure di cui dall'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III della medesima direttiva. Occorre pertanto precisare esattamente, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, i metodi di esecuzione delle due procedure con

riferimento all'allegato III in quanto esso accorda una preferenza a taluni sistemi.

- (4) La procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), corrisponde ai sistemi della possibilità 1, senza sorveglianza permanente, e delle possibilità 2 e 3 definite nell'allegato III, punto 2, ii). La procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2, i), e alla possibilità 1, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2, ii).
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale il fabbricante dispone, sotto la sua unica responsabilità, di un sistema di controllo della produzione nella fabbrica che garantisce la conformità del prodotto al pertinente benessere tecnico europeo.

Articolo 2

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato II viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica effettuato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

Articolo 3

La procedura di attestazione della conformità di cui all'allegato III è indicata nei mandati relativi agli orientamenti per il benessere tecnico europeo.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Pannelli portanti prefabbricati a base di legno a rivestimento rinforzato:

Da utilizzare negli edifici, ad eccezione degli usi che contribuiscono alla capacità portante della struttura e/o quelli soggetti ai requisiti di reazione al fuoco per i prodotti costituiti da materiali delle classi A (*), B (*), C (*), A_{FL} (*), B_{FL} (*), C_{FL} (*).

Pannelli leggeri autoportanti a struttura mista:

Da utilizzare negli edifici, ad eccezione degli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco per i prodotti costituiti da materiali delle classi A (*), B (*), C (*).

—

ALLEGATO II

Pannelli portanti prefabbricati a base di legno a rivestimento rinforzato:

Per gli usi che contribuiscono alla capacità portante della struttura degli edifici e/o quelli soggetti ai requisiti di reazione al fuoco per i prodotti costituiti da materiali delle classi A (*), B (*), C (*), A_{FL} (*), B_{FL} (*), C_{FL} (*).

Pannelli leggeri autoportanti a struttura mista:

Da utilizzare negli edifici soggetti ai requisiti di reazione al fuoco per i prodotti costituiti da materiali delle classi A (*), B (*), C (*).

—

(*) Materiali per i quali la reazione al fuoco è soggetta a modifica durante il processo produttivo (in genere quelli soggetti a modificazione chimica, ad esempio materiali ignifughi, o per i quali una modifica della composizione può determinare un cambiamento nelle caratteristiche di reazione al fuoco).

ALLEGATO III

Nota: Per i prodotti aventi più di uno degli usi specificati alle seguenti voci «gruppo di prodotti», i compiti incombenti agli organismi riconosciuti, derivanti dai rispettivi sistemi di attestazione della conformità, sono cumulativi.

GRUPPO DI PRODOTTI

PANNELLI PORTANTI PREFABBRICATI A BASE DI LEGNO A RIVESTIMENTO RINFORZATO E PANNELLI LEGGERI AUTOPORTANTI A STRUTTURA MISTA (1/6)**Sistemi di attestazione della conformità**

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede all'EOTA di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nell'ambito dei corrispondenti orientamenti per il benessere tecnico europeo:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi	Sistemi di attestazione di conformità
Pannelli portanti prefabbricati a base di legno a rivestimento rinforzato	Usi che contribuiscono alla capacità portante della struttura	—	1
Pannelli leggeri autoportanti a struttura mista	Usi che contribuiscono a rafforzare la struttura	—	3

Sistema 1: cfr. allegato III, punto 2, i), della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2, ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

PANNELLI PORTANTI PREFABBRICATI A BASE DI LEGNO A RIVESTIMENTO RINFORZATO E PANNELLI LEGGERI AUTOPORTANTI A STRUTTURA MISTA (2/6)**Sistemi di attestazione della conformità**

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede all'EOTA di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nell'ambito dei corrispondenti orientamenti per il benessere tecnico europeo:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi (Resistenza al fuoco)	Sistemi di attestazione di conformità
Pannelli portanti prefabbricati a base di legno a rivestimento rinforzato Pannelli leggeri autoportanti a struttura mista	Per gli usi soggetti ai requisiti di resistenza al fuoco (ad esempio per limitare la propagazione del fuoco)	qualsiasi	3

Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2, ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

PANNELLI PORTANTI PREFABBRICATI A BASE DI LEGNO A RIVESTIMENTO RINFORZATO E PANNELLI LEGGERI AUTOPORTANTI A STRUTTURA MISTA (3/6)**Sistemi di attestazione della conformità**

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede all'EOTA di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nell'ambito dei corrispondenti orientamenti per il benessere tecnico europeo:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi (Reazione al fuoco)	Sistemi di attestazione di conformità
Pannelli portanti prefabbricati a base di legno a rivestimento rinforzato	Per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco	A (*), B (*), C (*) A _{FL} (*), B _{FL} (*), C _{FL} (*)	1
		A (**), B (**), C (**) A _{FL} (**), B _{FL} (**), C _{FL} (**)	3
		A (***), D, E, F A _{FL} (***), D _{FL} , E _{FL} , F _{FL}	4
Pannelli leggeri autoportanti a struttura mista	Per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco	A (*), B (*), C (*)	1
		A (**), B (**), C (**)	3
		A (***), D, E, F	4

Sistema 1: cfr. allegato III, punto 2, i), della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2, ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Sistema 4: cfr. allegato III, punto 2, ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

(*) Materiali per i quali la reazione al fuoco è suscettibile di modifica durante il processo produttivo (in genere quelli soggetti a modificazione chimica, ad esempio materiali ignifughi, o per i quali una modifica della composizione può determinare un cambiamento nelle caratteristiche di reazione al fuoco).

(**) Materiali per i quali la reazione al fuoco non è suscettibile di modifica durante il processo produttivo.

(***) Materiali della classe A che, ai sensi della decisione 96/603/CE, non devono essere sottoposti alle prove di reazione al fuoco.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

PANNELLI PORTANTI PREFABBRICATI A BASE DI LEGNO A RIVESTIMENTO RINFORZATO E PANNELLI LEGGERI AUTOPORTANTI A STRUTTURA MISTA (4/6)

Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede all'EOTA di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nell'ambito dei corrispondenti orientamenti per il benessere tecnico europeo:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi	Sistemi di attestazione di conformità
Pannelli portanti prefabbricati a base di legno a rivestimento rinforzato Pannelli leggeri autoportanti a struttura mista	Per gli usi soggetti a requisiti di reazione al fuoco proveniente dall'esterno	Prodotti che devono essere sottoposti a prova	3
		Prodotti «che devono rispondere ai requisiti» senza essere soggetti a prova (*)	4

Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2, ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Sistema 4: cfr. allegato III, punto 2, ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

(*) Subordinato a conferma da parte del gruppo norme antincendio.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

PANNELLI PORTANTI PREFABBRICATI A BASE DI LEGNO A RIVESTIMENTO RINFORZATO E PANNELLI LEGGERI AUTOPORTANTI A STRUTTURA MISTA (5/6)**Sistemi di attestazione della conformità**

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede all'EOTA di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nell'ambito dei corrispondenti orientamenti per il benessere tecnico europeo:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi	Sistemi di attestazione di conformità
Pannelli portanti prefabbricati a base di legno a rivestimento rinforzato Pannelli leggeri autoportanti a struttura mista	Per gli usi soggetti alle norme sulle sostanze pericolose (*)	—	3

Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2, ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

(*) In particolare le sostanze pericolose di cui alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio e successive modifiche.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

PANNELLI PORTANTI PREFABBRICATI A BASE DI LEGNO A RIVESTIMENTO RINFORZATO E PANNELLI LEGGERI AUTOPORTANTI A STRUTTURA MISTA (6/6)**Sistemi di attestazione della conformità**

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede all'EOTA di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nell'ambito dei corrispondenti orientamenti per il benessere tecnico europeo:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi	Sistemi di attestazione di conformità
Pannelli portanti prefabbricati a base di legno a rivestimento rinforzato Pannelli leggeri autoportanti a struttura mista	Per usi diversi da quelli specificati ai gruppi di prodotti (1/6), (2/6), (3/6), (4/6) e (5/6)	—	4

Sistema 4: cfr. allegato III, punto 2, ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2000

che modifica la decisione 1999/187/CE relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia»

[notificata con il numero C(2000) 1813]

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(2000/448/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

sentito il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

considerando quanto segue:

- (1) Prima che la Commissione stabilisca una rettifica finanziaria nell'ambito di una decisione di liquidazione dei conti, lo Stato membro deve avere la possibilità, se lo desidera, di far ricorso alla procedura di conciliazione introdotta con la decisione 94/442/CE della Commissione, del 1° luglio 1994, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia⁽³⁾, e in tal caso è necessario che la Commissione, prima di prendere la decisione, esamini la relazione redatta dall'organo di conciliazione. I termini fissati per tale procedura non erano scaduti. Per tutte le rettifiche ammissibili, alla data di adozione della decisione 2000/197/CE della Commissione⁽⁴⁾ che modifica la decisione 1999/187/CE della Commissione, del 3 febbraio 1999, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia⁽⁵⁾. Le decisioni 1999/596/CE e 2000/197/CE non concernevano gli importi corrispondenti delle spese dichiarate dagli Stati membri interessati per l'esercizio 1995. La procedura di conciliazione si è ora conclusa per tutte le rettifiche finanziarie in causa. Occorre pertanto liquidare con la presente decisione le spese attinenti.

- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70, le conseguenze finanziarie delle irregolarità o negligenze non sono a carico della Comunità se risultano da irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri. Occorre includere nel campo d'applicazione della presente decisione alcune di queste conseguenze finanziarie che non possono essere accolte al bilancio comunitario.

- (3) La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie da trarre nel corso di una successiva liquidazione dei conti per quanto riguarda aiuti nazionali o infrazioni le cui procedure, avviate ai sensi degli articoli 88 e 226 del trattato o CE, sono attualmente in corso o si sono concluse dopo il 15 maggio 2000.

- (4) La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione trarrà, nel corso di una successiva liquidazione dei conti, da indagini in corso alla data della presente decisione, da irregolarità ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 o da sentenze della Corte di giustizia sulle cause pendenti alla data del 15 maggio 2000 e relative a questioni oggetto della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le parti dell'allegato della decisione 1999/187/CE riguardanti il Belgio sono sostituite dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli importi supplementari di - 50 763 827 BEF indicato al punto 3 dell'allegato e imputati dalla presente decisione vanno contabilizzati tra le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione a titolo del mese di luglio 2000.

⁽¹⁾ GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 182 del 16.7.1994, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU L 61 dell'8.3.2000, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 61 del 10.3.1999, pag. 37.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

BELGIO

Spese a carico del FEAOG, sezione «Garanzia» Esercizio: 1995	BEF
1. Spese riconosciute	
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere per la presente liquidazione	63 014 113 747
b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	44 488 205
c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liquidazione (voce bilancio)	0
d) Spese dichiarate, già oggetto di una decisione di liquidazione	0
e) Spese dichiarate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c + d)	63 058 601 952
f) Spese non riconosciute	- 77 330 734
g) Totale delle spese riconosciute (e + f)	62 981 271 218
2. Spese imputate	
a) Spese imputate al presente esercizio	62 964 705 972
b) Spese imputate all'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	44 488 205
c) Spese imputate al presente esercizio ma escluse dalla presente liquidazione	0
d) Spese imputate al presente esercizio, già oggetto di una decisione di liquidazione	0
e) Spese imputate a titolo di un esercizio ulteriore	0
f) Totale delle spese imputate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c + d + e)	63 009 194 177
3. Disponibilità finanziarie (2f - 1g)	27 922 959

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2000

che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia»

[notificata con il numero C(2000) 1847]

(2000/449/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

elaborata a conclusione di tale procedura è stata esaminata dalla Commissione.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, punto c),

dopo aver consultato il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia»,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 729/70 la Commissione decide, previa consultazione del comitato del Fondo, in merito alle spese non ammesse al finanziamento comunitario qualora constati che alcune spese non sono state effettuate in conformità alle norme comunitarie.

(2) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 729/70 e dell'articolo 8, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/1999 ⁽⁴⁾, la Commissione ha proceduto alle necessarie indagini, ha comunicato le proprie risultanze agli Stati membri, ha preso conoscenza delle osservazioni da questi formulate, ha convocato discussioni bilaterali per raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati ed ha comunicato formalmente a questi ultimi le sue conclusioni facendo riferimento alla decisione 94/442/CE della Commissione, del 1° luglio 1994, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» ⁽⁵⁾.

(3) Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione, che tale possibilità è stata utilizzata in certi casi e che la relazione

(4) Conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70, possono essere finanziate unicamente le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente concesse e intrapresi secondo le norme comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.

(5) Sulla base delle indagini effettuate, dell'esito delle discussioni bilaterali e delle procedure di conciliazione una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tali condizioni e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione «garanzia».

(6) In allegato alla presente decisione figurano gli importi non riconosciuti a carico del FEAOG, sezione «garanzia». Questi non riguardano le spese effettuate anteriormente ai 24 mesi che hanno preceduto la comunicazione scritta dei risultati delle indagini inviata dalla Commissione agli Stati membri.

(7) Per i casi cui si riferisce la presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme comunitarie è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri nel quadro della pertinente relazione di sintesi.

(8) La presente decisione non pregiudica le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti alla data della presente decisione e riguardanti materie che sono di essa oggetto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le spese degli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri, dichiarate a titolo del FEAOG, sezione «garanzia», indicate in allegato, sono escluse dal finanziamento comunitario per mancata conformità alle norme comunitarie.

⁽¹⁾ GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 273 del 23.10.1999, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 182 del 16.7.1994, pag. 45.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Rettifiche totali

Stato membro	Settore	Voce di bilancio	Motivo	Spesa da escludere dal finanziamento (in euro)	Detrazioni già effettuate (in euro)	Incidenze finanziarie della presente decisione (in euro)	Esercizio finanz.
AU	Premio animali	2 1 2 2	Mancata applicazione di sanzioni	- 790 422,16	0,00	- 790 422,16	1997
			Totale	- 790 422,16	0,00	- 790 422,16	
BE	Latte	2 0 4 9	Inammissibilità dell'aiuto — burro da pasticceria	- 1 602 256,45	0,00	- 1 602 256,45	1996
BE	Latte	2 0 4 9	Inammissibilità dell'aiuto — burro da pasticceria	- 31 883,22	0,00	- 31 883,22	1997
			Totale	- 1 634 139,67	0,00	- 1 634 139,67	
DE	Premio animali	2 1 2 2	Carenze nel sistema di controllo e mancata applicazione di sanzioni	- 3 470 710,64	0,00	- 3 470 710,64	1996
DE	Premio animali	2 1 2 2	Carenze nel sistema di controllo e mancata applicazione di sanzioni	- 1 216 969,27	0,00	- 1 216 969,27	1997
DE	Premio animali	2 1 3 0	Sistema di controllo non conforme alle norme	- 186 564,78	0,00	- 186 564,78	1997
DE	Premio animali	2 1 2 8	Sistema di controllo non conforme alle norme	- 59 013,31	0,00	- 59 013,31	1998
DE	Altre rettifiche	Varie	Errori nella gestione del premio speciale bovini	- 1 452 098,60	- 1 844 285,03	392 186,44	1998
DE	Seminativi	Varie	Carenze nei pagamenti compensativi (raccolto 1995)	- 12 847 279,22	0,00	- 12 847 279,22	1996
			Totale	- 19 232 635,82	11 844 285,03	- 17 388 350,79	
DK	Restituz. espor.	Varie	Inosservanza degli obblighi di controllo	- 29 077 013,50	0,00	- 29 077 013,50	1996-97
DK	Premio animali	2 1 2 0	Analisi di rischio inadeguata e basso livello di ispezioni all'azienda	- 318 318,06	0,00	- 318 318,06	1996
DK	Premio animali	2 1 2 2	Analisi di rischio inadeguata e inosservanza dell'art.6(6) — 3887/92	- 120 891,74	0,00	- 120 891,74	1997

Stato membro	Settore	Voce di bilancio	Motivo	Spesa da escludere dal finanziamento (in euro)	Detrazioni già effettuate (in euro)	Incidenze finanziarie della presente decisione (in euro)	Esercizio finanz.
DK	Premio animali	2 1 2 2	Analisi di rischio inadeguata e inosservanza dell'art.6(6) — 3887/92	- 138 637,98	0,00	- 138 637,98	1998
DK	Premio animali	2 1 2 8	Pagamenti tardivi (1357/96 e 2443/96)	- 12 962,80	- 12 962,80	0,00	1997
DK	Premio animali	2 1 2 8	Ritenuta incorretta del 20 % a norma del reg. 595/91	- 3 532,08	0,00	- 3 532,08	1997
DK	Premio animali	2 1 9 0	Pagamenti tardivi (2443/96)	- 4 501,88	- 4 501,88	0,00	1998
DK	Altre rettifiche	Varie	Debitori — errori dell'amministrazione danese	- 93 454,31	0,00	- 93 454,31	1998
DK	Altre rettifiche	Varie	Errori contabili	- 355 376,92	- 626 970,19	271 593,27	1998
			Totale	- 30 124 689,27	- 644 434,87	- 29 480 254,40	
ES	Ortofrutticoli	1 5 0 8	Riscossione indebita di aiuti compensativi — banane	- 765 632,26	0,00	- 765 632,26	1996
ES	Ortofrutticoli	1 5 0 8	Riscossione indebita di aiuti compensativi — banane	- 1 812 063,78	0,00	- 1 812 063,78	1997
ES	Ortofrutticoli	3 8 0 0	Gestione irregolare delle misure di promozione per le mele	- 251 707,76	0,00	- 251 707,76	1997
ES	Ortofrutticoli	1 5 1 1	Rimborso rettifica pagata 2 volte — trasformazione pomodori	35 567,26	0,00	35 567,26	1993
ES	Premio animali	2 2 2 0	Pagamenti anticipati non seguiti da saldo	- 256 151,36	0,00	- 256 151,36	1996
ES	Misure d'acc.	5 0 1 1	Applicazione carente del sistema di gestione e controllo — mis. agr.	- 546 632,69	0,00	- 546 632,69	1996
ES	Misure d'acc.	5 0 1 1	Applicazione carente del sistema di gestione e controllo — mis. agr.	- 782 636,09	0,00	- 782 636,09	1997
ES	Misure d'acc.	5 0 1 1	Applicazione carente del sistema di gestione e controllo — mis. agr.	- 494 887,94	0,00	- 494 887,94	1998
ES	Misure d'acc.	5 0 1 1	Qualità insufficiente dei controlli in loco — mis. agr.	- 341 727,93	0,00	- 341 727,93	1997
ES	Misure d'acc.	5 0 1 1	Qualità insufficiente dei controlli in loco — mis. agr.	- 381 672,49	0,00	- 381 672,49	1998

Stato membro	Settore	Voce di bilancio	Motivo	Spesa da escludere dal finanziamento (in euro)	Detrazioni già effettuate (in euro)	Incidenze finanziarie della presente decisione (in euro)	Esercizio finanz.
ES	Misure d'acc.	5 0 1 2	Applicazione carente del sistema di gestione e controllo — mis. for.	- 1 561 437,75	0,00	- 1 561 437,75	1996
ES	Misure d'acc.	5 0 1 2	Applicazione carente del sistema di gestione e controllo — mis. for.	- 3 121 513,56	0,00	- 3 121 513,56	1997
ES	Misure d'acc.	5 0 1 2	Applicazione carente del sistema di gestione e controllo — mis. for.	- 695 768,74	0,00	- 695 768,74	1998
ES	Altre rettifiche	3 1 0 0	Mancata giustificazione della spesa di distrib. gratuita di alimenti	- 38 893,67	- 163 990,12	125 096,45	1998
ES	Seminativi	1 0 4 0	Applicazione errata R. 2836/93	- 4 378 055,02	0,00	- 4 378 055,02	1997
ES	Seminativi	1 0 6 0	Carenze per il ritiro «non alimentare»	- 1 008 786,58	0,00	- 1 008 786,58	1996
ES	Seminativi	1 0 6 0	Mancata applicazione dell'art. 6 del reg. 3887/92	- 349 831,63	0,00	- 349 831,63	1998
ES	DAS 1997	1 2 1 0	Classificazione errata produttori olio d'oliva	- 410 885,90	0,00	- 410 885,90	1997
			Totale	- 17 162 717,90	- 163 990,12	- 16 998 727,78	
FR	Restituz. espor.	2 1 0 0	Versamento indebito di restituzioni all'esportazione di carni bovine	- 20 682 417,75	0,00	- 20 682 417,75	1988-90
FR	Ortofrutticoli	1 5 0 8	Stima eccessiva del trasporto e di altre spese per le banane	- 601 973,91	0,00	- 601 973,91	1996
FR	Ortofrutticoli	1 5 0 8	Stima eccessiva del trasporto e di altre spese per le banane	- 199 830,78	0,00	- 199 830,78	1997
FR	Ortofrutticoli	1 5 1 2	Inosservanza del regolamento per la trasformazione delle pesche	- 875 521,94	0,00	- 875 521,94	1996
FR	Ortofrutticoli	1 5 1 2	Inosservanza del regolamento per la trasformazione delle pesche	- 893 191,37	0,00	- 893 191,37	1997
FR	Ortofrutticoli	1 5 1 2	Inosservanza del regolamento per la trasformazione delle pesche	- 802 078,83	0,00	- 802 078,83	1998
FR	Ortofrutticoli	1 5 1 2	Inosservanza del regolamento per la trasformazione delle pere	- 1 452 361,40	0,00	- 1 452 361,40	1996
FR	Ortofrutticoli	1 5 1 2	Inosservanza del regolamento per la trasformazione delle pere	- 1 727 801,76	0,00	- 1 727 801,76	1997

Stato membro	Settore	Voce di bilancio	Motivo	Spesa da escludere dal finanziamento (in euro)	Detrazioni già effettuate (in euro)	Incidenze finanziarie della presente decisione (in euro)	Esercizio finanz.
FR	Ortofrutticoli	1 5 1 2	Inosservanza del regolamento per la trasformazione delle pere	- 1 043 426,22	0,00	- 1 043 426,22	1998
FR	Ortofrutticoli	1 5 0 9	Mancato rispetto del termine per la realizzazione del programma	- 7 466 379,05	0,00	- 7 466 379,05	1998
FR	Premio animali	2 1 2 0	Controllo inadeguato dell'ammissibilità di vacche nutrici	- 11 616 181,09	0,00	- 11 616 181,09	1996
FR	Premio animali	2 1 2 0	Controllo inadeguato dell'ammissibilità di vacche nutrici	- 8 418 065,97	0,00	- 8 418 065,97	1997
FR	Premio animali	2 1 2 0	Controllo inadeguato dell'ammissibilità di vacche nutrici	- 10 773 932,29	0,00	- 10 773 932,29	1998
FR	Premio animali	2 1 2 1	Controllo inadeguato dell'ammissibilità di vacche nutrici	- 26 399,60	0,00	- 26 399,60	1996
FR	Premio animali	2 1 2 1	Controllo inadeguato dell'ammissibilità di vacche nutrici	- 34 526,35	0,00	- 34 526,35	1997
FR	Premio animali	2 1 2 1	Controllo inadeguato dell'ammissibilità di vacche nutrici	- 33 255,53	0,00	- 33 255,53	1998
FR	Premio animali	3 8 0 4	Controllo inadeguato dell'ammissibilità di vacche nutrici	- 1 155 907,32	0,00	- 1 155 907,32	1996
FR	Altre rettifiche	2 1 0 0	Mancata applicazione di sanzioni articoli 47 e 48 del reg. 3665/87	- 194 743,25	- 194 743,25	0,00	1998
FR	Seminativi	Varie	Controlli amministrativi non conformi	- 50 639 141,60	0,00	- 50 639 141,60	1996
FR	Seminativi	Varie	Controlli amministrativi non conformi	- 5 073 662,03	0,00	- 5 073 662,03	1997
FR	Seminativi	Varie	Controlli amministrativi non conformi	- 5 010 776,69	0,00	- 5 010 776,69	1998
			Totale	- 128 721 574,71	- 194 743,25	- 128 526 831,46	
GB	Seminativi	Varie	Supervisione inadeguata dei controlli in loco	- 2 518 971,82	0,00	- 2 518 971,82	1996
GB	Seminativi	Varie	Supervisione inadeguata dei controlli in loco	- 2 520 203,64	0,00	- 2 520 203,64	1997
GB	Lino e canapa	1 4 0 0	Superfici a lino seminate con varietà non approvate	- 5 924 922,33	0,00	- 5 924 922,33	1996

Stato membro	Settore	Voce di bilancio	Motivo	Spesa da escludere dal finanziamento (in euro)	Detrazioni già effettuate (in euro)	Incidenze finanziarie della presente decisione (in euro)	Esercizio finanz.
GB	Lino e canapa	1 4 0 0	Superfici a lino seminate con varietà non approvate	- 8 050 201,93	0,00	- 8 050 201,93	1997
GB	Lino e canapa	1 4 0 2	Superfici a canapa raccolte prima del ciclo regolamentare	- 129 611,67	0,00	- 129 611,67	1996
GB	Lino e canapa	1 4 0 2	Superfici a canapa raccolte prima del ciclo regolamentare	- 218 950,64	0,00	- 218 950,64	1997
GB	Lino e canapa	1 4 0 2	Superfici a canapa raccolte prima del ciclo regolamentare	- 98 646,88	0,00	- 98 646,88	1998
			Totale	- 19 461 508,91	0,00	- 19 461 508,91	
GR	Premio animali	2 1 2 0	Ritenuta del 2 % sull'importo del premio effettuata dalle associazioni	- 364 481,48	0,00	- 364 481,48	1996
GR	Premio animali	2 1 2 0	Ritenuta del 2 % sull'importo del premio effettuata dalle associazioni	- 409 631,32	0,00	- 409 631,32	1997
GR	Premio animali	3 8 0 4	Ritenuta del 2 % sull'importo del premio effettuata dalle associazioni	- 6 911,82	0,00	- 6 911,82	1996
GR	Premio animali	2 1 2 0	Mancata applicazione / completamento del SIGC	- 2 114 119,12	- 2 100 748,69	- 13 370,43	1998
GR	Premio animali	2 1 2 2	Ritenuta del 2 % sull'importo del premio effettuata dalle associazioni	- 291 888,24	0,00	- 291 888,24	1996
GR	Premio animali	2 1 2 2	Ritenuta del 2 % sull'importo del premio effettuata dalle associazioni	- 307 042,44	0,00	- 307 042,44	1997
GR	Premio animali	2 1 2 2	Mancata applicazione / completamento del SIGC	- 2 046 115,78	- 2 015 352,09	- 30 763,70	1998
GR	Premio animali	2 1 2 5	Ritenuta del 2 % sull'importo del premio effettuata dalle associazioni	- 135 179,05	0,00	- 135 179,05	1996
GR	Premio animali	2 1 2 5	Ritenuta del 2 % sull'importo del premio effettuata dalle associazioni	- 150 929,78	0,00	- 150 929,78	1997

Stato membro	Settore	Voce di bilancio	Motivo	Spesa da escludere dal finanziamento (in euro)	Detrazioni già effettuate (in euro)	Incidenze finanziarie della presente decisione (in euro)	Esercizio finanz.
GR	Premio animali	2 1 2 5	Mancata applicazione / completamento del SIGC	- 1 141 632,00	- 1 124 548,71	- 17 083,29	1998
GR	Premio animali	2 1 2 8	Pagamenti tardivi (1357/96)	- 705 230,23	- 705 230,23	0,00	1997
GR	Premio animali	2 1 2 8	Importi pagati dopo il termine (1357/96)	- 1 041 047,00	0,00	- 1 041 047,00	1997
GR	Controllo finanz.	Varie	Inosservanza del termine di pagamento	- 421 378,31	- 421 378,31	0,00	1998
GR	Altre rettifiche	1 8 5	Ammasso pub. — inosservanza del livello di tolleranza scorte di riso	0,00	- 1 001 934,35	- 1 001 934,35	1998
GR	Seminativi	Verschiedene	Carenze SIGC	- 78 771 159,41	- 8 268 887,57	- 70 502 271,85	96-98
GR	Seminativi	5 0 1 0	Qualità inadeguata di controllo e supervisione	- 400 867,88	0,00	- 400 867,88	1996
			Totale	- 88 307 613,86	- 15 638 079,94	- 72 669 533,92	
IE	Misure d'acc.	5 0 1 2	Aiuto all'imboschimento non ammissibile	- 2 871 261,26	0,00	- 2 871 261,26	1997
IE	Misure d'acc.	5 0 1 2	Aiuto all'imboschimento non ammissibile	- 1 973 084,09	0,00	- 1 973 084,09	1998
IE	Seminativi	Varie	Numero e qualità insufficiente dei controlli in loco	- 4 668 009,28	0,00	- 4 668 009,28	1997
IE	Seminativi	Varie	Numero e qualità insufficiente dei controlli in loco	- 2 398 473,64	0,00	- 2 398 473,64	1998
IE	Seminativi	5 0 1 0	Numero insufficiente dei controlli in loco	- 768 587,70	0,00	- 768 587,70	1996
IE	Seminativi	5 0 1 0	Numero insufficiente dei controlli in loco	- 738 771,71	0,00	- 738 771,71	1997
			Totale	- 13 418 187,66	0,00	- 13 418 187,66	
IT	Premio animali	2 1 2 0	Inosservanza del tasso d'ispezione minimo (es.fin.93-94)	- 14 863,11	0,00	- 14 863,11	1997
IT	Premio animali	2 1 2 1	Inosservanza del tasso d'ispezione minimo (es.fin.93-94)	- 681,21	0,00	- 681,21	1997

Stato membro	Settore	Voce di bilancio	Motivo	Spesa da escludere dal finanziamento (in euro)	Detrazioni già effettuate (in euro)	Incidenze finanziarie della presente decisione (in euro)	Esercizio finanz.
IT	Premio animali	2 1 2 2	Inosservanza del tasso d'ispezione minimo (es.fin.93-94)	- 15 507,65	0,00	- 15 507,65	1997
IT	Premio animali	2 1 2 5	Inosservanza del tasso d'ispezione minimo (es.fin.93-94)	- 10 269,23	0,00	- 10 269,23	1997
IT	Misure d'acc.	5 0 1 1	Applicazione carente del sistema di gestione e controllo — mis. agr.	- 7 254 715,34	0,00	- 7 254 715,34	1997
IT	Misure d'acc.	5 0 1 1	Applicazione carente del sistema di gestione e controllo — mis. agr.	- 755 627,99	0,00	- 755 627,99	1998
IT	Misure d'acc.	5 0 1 1	Qualità scadente dei controlli in loco — mis. agr.	- 965 580,29	0,00	- 965 580,29	1996
IT	Misure d'acc.	5 0 1 1	Qualità scadente dei controlli in loco — mis. agr.	- 1 367 589,89	0,00	- 1 367 589,89	1997
IT	Misure d'acc.	5 0 1 2	Applicazione carente del sistema di gestione e controllo — mis. for.	- 202 646,66	0,00	- 202 646,66	1997
IT	Misure d'acc.	5 0 1 2	Applicazione carente del sistema di gestione e controllo — mis. for.	- 925 601,58	0,00	- 925 601,58	1998
IT	Controllo finanz.	Varie	Inosservanza del termine di pagamento	- 8 283 846,06	- 8 284 878,98	1 032,91	1998
IT	Seminativi	1 0 6 0	Controlli insufficienti del ritiro «non alimentare»	- 1 532 513,19	0,00	- 1 532 513,19	1996
IT	Seminativi	1 0 6 0	Controlli insufficienti del ritiro «non alimentare»	- 805 794,87	0,00	- 805 794,87	1997
IT	DAS 1997	1 2 1 0	Stima eccessiva della produzione di olio d'oliva	- 8 371,63	0,00	- 8 371,63	1997
			Totale	- 22 143 608,71	- 8 284 878,98	- 13 858 729,73	
NL	Latte	2 0 2 4	Non conformità reg. 2921/90 e dir. del Consiglio 83/417	- 847 818,45	0,00	- 847 818,45	1996
NL	Premio animali	2 1 2 0	Sistema di controllo non conforme alle norme	- 465 958,82	0,00	- 465 958,82	1998
NL	Premio animali	2 1 2 0	Sistema di controllo non conforme alle norme	- 197 409,12	0,00	- 197 409,12	1999
NL	Premio animali	2 1 2 0	Numero insufficiente dei controlli in loco	- 567 131,12	0,00	- 567 131,12	1998

Stato membro	Settore	Voce di bilancio	Motivo	Spesa da escludere dal finanziamento (in euro)	Detrazioni già effettuate (in euro)	Incidenze finanziarie della presente decisione (in euro)	Esercizio finanz.
NL	Premio animali	2 1 2 0	Numero insufficiente dei controlli in loco	- 558 478,78	0,00	- 558 478,78	1999
			Totale	- 2 636 796,30	0,00	- 2 636 796,30	
PT	Misure d'acc.	5 0 1 1	Assenza controllo incrociato con sistema integrato — mis. agr.	- 304 800,36	0,00	- 304 800,36	1997
PT	Misure d'acc.	5 0 1 1	Assenza controllo incrociato con sistema integrato — mis. agr.	- 424 805,48	0,00	- 424 805,48	1998
PT	Premio animali	2 1 2 0	Mancata applicazione / completamento del SIGC	- 983 888,83	0,00	- 983 888,83	1999
PT	Premio animali	2 1 2 0	Mancata applicazione / completamento del SIGC	- 2 103 834,76	- 2 100 574,10	- 3 260,66	1998
PT	Premio animali	2 1 2 1	Mancata applicazione / completamento del SIGC	- 325 046,64	- 324 635,83	- 410,81	1998
PT	Premio animali	2 1 2 2	Carenze nel sistema di controllo e mancata applicazione di sanzioni	- 987 749,52	0,00	- 987 749,52	1997
PT	Premio animali	2 1 2 2	Carenze nel sistema di controllo e mancata applicazione di sanzioni	- 1 065 063,20	- 1 063 110,87	- 1 952,32	1998
PT	Premio animali	2 1 2 5	Mancata applicazione / completamento del SIGC	- 168 553,79	0,00	- 168 553,79	1997
PT	Premio animali	2 1 2 5	Mancata applicazione / completamento del SIGC	- 598 926,59	- 716 661,89	117 735,31	1998
PT	Premio animali	2 1 2 5	Carenze nel sistema di controllo e mancata applicazione di sanzioni	- 98 996,42	0,00	- 98 996,42	1997
PT	Premio animali	2 1 2 5	Carenze nel sistema di controllo e mancata applicazione di sanzioni	- 119 162,82	0,00	- 119 162,82	1998
			Totale	- 7 180 828,39	- 4 204 982,69	- 2 975 845,70	

Stato membro	Settore	Voce di bilancio	Motivo	Spesa da escludere dal finanziamento (in moneta nazionale)	Detrazioni già effettuate (in moneta nazionale)	Incidenze finanziarie della presente decisione (in moneta nazionale)	Esercizio finanz.
AU	Premio animali	2 1 2 2	Mancata applicazione di sanzioni	- 10 876 446,00	0,00	- 10 876 446,00	1997
			Totale	- 10 876 446,00	0,00	- 10 876 446,00	
BE	Latte	2 0 4 9	Inammissibilità dell'aiuto — burro da pasticceria	- 64 634 865,00	0,00	- 64 634 865,00	1996
BE	Latte	2 0 4 9	Inammissibilità dell'aiuto — burro da pasticceria	- 1 286 166,00	0,00	- 1 286 166,00	1997
			Totale	- 65 921 031,00	0,00	- 65 921 031,00	
DE	Premio animali	2 1 2 2	Carenze nel sistema di controllo e mancata applicazione di sanzioni	- 6 788 120,00	0,00	- 6 788 120,00	1996
DE	Premio animali	2 1 2 2	Carenze nel sistema di controllo e mancata applicazione di sanzioni	- 2 380 185,00	0,00	- 2 380 185,00	1997
DE	Premio animali	2 1 3 0	Sistema di controllo non conforme alle norme	- 364 889,00	0,00	- 364 889,00	1997
DE	Premio animali	2 1 2 8	Sistema di controllo non conforme alle norme	- 115 420,00	0,00	- 115 420,00	1998
DE	Altre rettifiche	Varie	Errori nella gestione del premio speciale bovini	- 2 840 058,00	- 3 607 108,00	767 050,00	1998
DE	Seminativi	Varie	Carenze nei pagamenti compensativi (raccolto 1995)	- 25 127 094,12	0,00	- 25 127 094,12	1996
			Totale	- 37 615 766,12	- 3 607 108,00	- 34 008 658,12	
DK	Restituz. espor.	Varie	Inosservanza degli obblighi di controllo	- 216 772 043,34	0,00	- 216 772 043,34	1996-97
DK	Premio animali	2 1 2 0	Analisi di rischio inadeguata e basso livello di ispezioni all'azienda	- 2 373 093,00	0,00	- 2 373 093,00	1996
DK	Premio animali	2 1 2 2	Analisi di rischio inadeguata e inosservanza dell'art.6(6) — 3887/92	- 901 260,00	0,00	- 901 260,00	1997

Stato membro	Settore	Voce di bilancio	Motivo	Spesa da escludere dal finanziamento (in moneta nazionale)	Detrazioni già effettuate (in moneta nazionale)	Incidenze finanziarie della presente decisione (in moneta nazionale)	Esercizio finanz.
DK	Premio animali	2 1 2 2	Analisi di rischio inadeguata e inosservanza dell'art.6(6) — 3887/92	- 1 033 560,00	0,00	- 1 033 560,00	1998
DK	Premio animali	2 1 2 8	Pagamenti tardivi (1357/96 e 2443/96)	- 96 638,94	- 96 638,94	0,00	1997
DK	Premio animali	2 1 2 8	Ritenuta incorretta del 20 % a norma del reg. 595/91	- 26 332,00	0,00	- 26 332,00	1997
DK	Premio animali	2 1 9 0	Pagamenti tardivi (2443/96)	- 33 562,00	- 33 562,00	0,00	1998
DK	Altre rettifiche	Varie	Debitori — errori dell'amministrazione danese	- 696 711,26	0,00	- 696 711,26	1998
DK	Altre rettifiche	Varie	Errori contabili	- 2 649 370,44	- 4 674 125,43	2 024 754,99	1998
			Totale	- 224 582 570,98	- 4 804 326,37	- 219 778 244,61	
ES	Ortofrutticoli	1 5 0 8	Riscossione indebita di aiuti compensativi — banane	- 127 390 490,00	0,00	- 127 390 490,00	1996
ES	Ortofrutticoli	1 5 0 8	Riscossione indebita di aiuti compensativi — banane	- 301 502 044,00	0,00	- 301 502 044,00	1997
ES	Ortofrutticoli	3 8 0 0	Gestione irregolare delle misure di promozione per le mele	- 41 880 647,00	0,00	- 41 880 647,00	1997
ES	Ortofrutticoli	1 5 1 1	Rimborso rettifica pagata 2 volte — trasformazione pomodori	5 917 894,00	0,00	5 917 894,00	1993
ES	Premio animali	2 2 2 0	Pagamenti anticipati non seguiti da saldo	- 42 620 000,00	0,00	- 42 620 000,00	1996
ES	Misure d'acc.	5 0 1 1	Applicazione carente del sistema di gestione e controllo — mis. agr.	- 90 952 027,00	0,00	- 90 952 027,00	1996
ES	Misure d'acc.	5 0 1 1	Applicazione carente del sistema di gestione e controllo — mis. agr.	- 130 219 688,00	0,00	- 130 219 688,00	1997
ES	Misure d'acc.	5 0 1 1	Applicazione carente del sistema di gestione e controllo — mis. agr.	- 82 342 425,00	0,00	- 82 342 425,00	1998
ES	Misure d'acc.	5 0 1 1	Qualità insufficiente dei controlli in loco — mis. agr.	- 56 858 744,00	0,00	- 56 858 744,00	1997
ES	Misure d'acc.	5 0 1 1	Qualità insufficiente dei controlli in loco — mis. agr.	- 63 504 959,00	0,00	- 63 504 959,00	1998

Stato membro	Settore	Voce di bilancio	Motivo	Spesa da escludere dal finanziamento (in moneta nazionale)	Detrazioni già effettuate (in moneta nazionale)	Incidenze finanziarie della presente decisione (in moneta nazionale)	Esercizio finanz.
ES	Misure d'acc.	5 0 1 2	Applicazione carente del sistema di gestione e controllo — mis. for.	- 259 801 381,00	0,00	- 259 801 381,00	1996
ES	Misure d'acc.	5 0 1 2	Applicazione carente del sistema di gestione e controllo — mis. for.	- 519 376 155,00	0,00	- 519 376 155,00	1997
ES	Misure d'acc.	5 0 1 2	Applicazione carente del sistema di gestione e controllo — mis. for.	- 115 766 178,00	0,00	- 115 766 178,00	1998
ES	Altre rettifiche	3 1 0 0	Mancata giustificazione della spesa di distrib. gratuita di alimenti	- 6 471 362,00	- 27 285 660,00	20 814 298,00	1998
ES	Seminativi	1 0 4 0	Applicazione errata R. 2836/93	- 728 447 063,00	0,00	- 728 447 063,00	1997
ES	Seminativi	1 0 6 0	Carenze per il ritiro «non alimentare»	- 167 847 964,00	0,00	- 167 847 964,00	1996
ES	Seminativi	1 0 6 0	Mancata applicazione dell'art. 6 del reg. 3887/92	- 58 207 086,00	0,00	- 58 207 086,00	1998
ES	DAS 1997	1 2 1 0	Classificazione errata produttori olio d'oliva	- 68 365 662,00	0,00	- 68 365 662,00	1997
			Totale	- 2 855 635 981,00	- 27 285 660,00	- 2 828 350 321,00	
FR	Restituz. espor.	2 1 0 0	Versamento indebito di restituzioni all'esportazione di carni bovine	- 135 667 767,00	0,00	- 135 667 767,00	1988-90
FR	Ortofrutticoli	1 5 0 8	Stima eccessiva del trasporto e di altre spese per le banane	- 3 948 690,00	0,00	- 3 948 690,00	1996
FR	Ortofrutticoli	1 5 0 8	Stima eccessiva del trasporto e di altre spese per le banane	- 1 310 804,00	0,00	- 1 310 804,00	1997
FR	Ortofrutticoli	1 5 1 2	Inosservanza del regolamento per la trasformazione delle pesche	- 5 743 047,46	0,00	- 5 743 047,46	1996
FR	Ortofrutticoli	1 5 1 2	Inosservanza del regolamento per la trasformazione delle pesche	- 5 858 951,32	0,00	- 5 858 951,32	1997
FR	Ortofrutticoli	1 5 1 2	Inosservanza del regolamento per la trasformazione delle pesche	- 5 261 292,20	0,00	- 5 261 292,20	1998
FR	Ortofrutticoli	1 5 1 2	Inosservanza del regolamento per la trasformazione delle pere	- 9 526 866,26	0,00	- 9 526 866,26	1996

Stato membro	Settore	Voce di bilancio	Motivo	Spesa da escludere dal finanziamento (in moneta nazionale)	Detrazioni già effettuate (in moneta nazionale)	Incidenze finanziarie della presente decisione (in moneta nazionale)	Esercizio finanz.
FR	Ortofrutticoli	1 5 1 2	Inosservanza del regolamento per la trasformazione delle pere	- 11 333 636,56	0,00	- 11 333 636,56	1997
FR	Ortofrutticoli	1 5 1 2	Inosservanza del regolamento per la trasformazione delle pere	- 6 844 427,30	0,00	- 6 844 427,30	1998
FR	Ortofrutticoli	1 5 0 9	Mancato rispetto del termine per la realizzazione del programma	- 48 976 236,00	0,00	- 48 976 236,00	1998
FR	Premio animali	2 1 2 0	Controllo inadeguato dell'ammissibilità di vacche nutrici	- 76 197 153,00	0,00	- 76 197 153,00	1996
FR	Premio animali	2 1 2 0	Controllo inadeguato dell'ammissibilità di vacche nutrici	- 55 218 893,00	0,00	- 55 218 893,00	1997
FR	Premio animali	2 1 2 0	Controllo inadeguato dell'ammissibilità di vacche nutrici	- 70 672 363,00	0,00	- 70 672 363,00	1998
FR	Premio animali	2 1 2 1	Controllo inadeguato dell'ammissibilità di vacche nutrici	- 173 170,00	0,00	- 173 170,00	1996
FR	Premio animali	2 1 2 1	Controllo inadeguato dell'ammissibilità di vacche nutrici	- 226 478,00	0,00	- 226 478,00	1997
FR	Premio animali	2 1 2 1	Controllo inadeguato dell'ammissibilità di vacche nutrici	- 218 142,00	0,00	- 218 142,00	1998
FR	Premio animali	3 8 0 4	Controllo inadeguato dell'ammissibilità di vacche nutrici	- 7 582 255,00	0,00	- 7 582 255,00	1996
FR	Altre rettifiche	2 1 0 0	Mancata applicazione di sanzioni articoli 47 e 48 del reg. 3665/87	- 1 277 432,00	- 1 277 432,00	0,00	1998
FR	Seminativi	Varie	Controlli amministrativi non conformi	- 332 170 994,04	0,00	- 332 170 994,04	1996
FR	Seminativi	Varie	Controlli amministrativi non conformi	- 33 281 041,25	0,00	- 33 281 041,25	1997
FR	Seminativi	Varie	Controlli amministrativi non conformi	- 32 868 540,46	0,00	- 32 868 540,46	1998
			Totale	- 844 358 179,85	- 1 277 432,00	- 843 080 747,85	
GB	Seminativi	Varie	Supervisione inadeguata dei controlli in loco	- 1 459 492,27	0,00	- 1 459 492,27	1996

Stato membro	Settore	Voce di bilancio	Motivo	Spesa da escludere dal finanziamento (in moneta nazionale)	Detrazioni già effettuate (in moneta nazionale)	Incidenze finanziarie della presente decisione (in moneta nazionale)	Esercizio finanz.
GB	Seminativi	Varie	Supervisione inadeguata dei controlli in loco	- 1 460 205,99	0,00	- 1 460 205,99	1997
GB	Lino e canapa	1 4 0 0	Superfici a lino seminate con varietà non approvate	- 3 432 900,00	0,00	- 3 432 900,00	1996
GB	Lino e canapa	1 4 0 0	Superfici a lino seminate con varietà non approvate	- 4 664 287,00	0,00	- 4 664 287,00	1997
GB	Lino e canapa	1 4 0 2	Superfici a canapa raccolte prima del ciclo regolamentare	- 75 097,00	0,00	- 75 097,00	1996
GB	Lino e canapa	1 4 0 2	Superfici a canapa raccolte prima del ciclo regolamentare	- 126 860,00	0,00	- 126 860,00	1997
GB	Lino e canapa	1 4 0 2	Superfici a canapa raccolte prima del ciclo regolamentare	- 57 156,00	0,00	- 57 156,00	1998
			Totale	- 11 275 998,26	0,00	- 11 275 998,26	
GR	Premio animali	2 1 2 0	Ritenuta del 2 % sull'importo del premio effettuata dalle associazioni	- 122 538 672,00	0,00	- 122 538 672,00	1996
GR	Premio animali	2 1 2 0	Ritenuta del 2 % sull'importo del premio effettuata dalle associazioni	- 137 718 050,00	0,00	- 137 718 050,00	1997
GR	Premio animali	3 8 0 4	Ritenuta del 2 % sull'importo del premio effettuata dalle associazioni	- 2 323 755,00	0,00	- 2 323 755,00	1996
GR	Premio animali	2 1 2 0	Mancata applicazione / completamento del SIGC	- 710 766 847,00	- 706 271 709,00	- 4 495 138,00	1998
GR	Premio animali	2 1 2 2	Ritenuta del 2 % sull'importo del premio effettuata dalle associazioni	- 98 132 825,00	0,00	- 98 132 825,00	1996
GR	Premio animali	2 1 2 2	Ritenuta del 2 % sull'importo del premio effettuata dalle associazioni	- 103 227 670,00	0,00	- 103 227 670,00	1997
GR	Premio animali	2 1 2 2	Mancata applicazione / completamento del SIGC	- 687 904 126,00	- 677 561 371,00	- 10 342 755,00	1998
GR	Premio animali	2 1 2 5	Ritenuta del 2 % sull'importo del premio effettuata dalle associazioni	- 45 447 197,00	0,00	- 45 447 197,00	1996

Stato membro	Settore	Voce di bilancio	Motivo	Spesa da escludere dal finanziamento (in moneta nazionale)	Detrazioni già effettuate (in moneta nazionale)	Incidenze finanziarie della presente decisione (in moneta nazionale)	Esercizio finanz.
GR	Premio animali	2 1 2 5	Ritenuta del 2 % sull'importo del premio effettuata dalle associazioni	- 50 742 593,00	0,00	- 50 742 593,00	1997
GR	Premio animali	2 1 2 5	Mancata applicazione / completamento del SIGC	- 383 816 678,00	- 378 073 276,00	- 5 743 402,00	1998
GR	Premio animali	2 1 2 8	Pagamenti tardivi (1357/96)	- 237 098 402,00	- 237 098 402,00	0,00	1997
GR	Premio animali	2 1 2 8	Importi pagati dopo il termine (1357/96)	- 350 000 000,00	0,00	- 350 000 000,00	1997
GR	Controllo finanz.	Varie	Inosservanza del termine di pagamento	- 141 667 389,00	- 141 667 389,00	0,00	1998
GR	Altre rettifiche	1 8 5	Ammasso pub. — inosservanza del livello di tolleranza scorte di riso	0,00	- 336 850 330,00	- 336 850 330,00	1998
GR	Seminativi	Varie	Carenze SIGC	- 26 482 863 795,00	- 2 780 000 000,00	- 23 702 863 795,00	96-98
GR	Seminativi	5 0 1 0	Qualità inadeguata di controllo e supervisione	- 134 771 782,00	0,00	- 134 771 782,00	1996
			Totale	- 29 689 019 781,00	- 5 257 522 477,00	- 24 431 497 304,00	
IE	Misure d'acc.	5 0 1 2	Aiuto all'imboschimento non ammissibile	- 2 261 302,00	0,00	- 2 261 302,00	1997
IE	Misure d'acc.	5 0 1 2	Aiuto all'imboschimento non ammissibile	- 1 553 930,00	0,00	- 1 553 930,00	1998
IE	Seminativi	Varie	Numero e qualità insufficiente dei controlli in loco	- 3 676 356,06	0,00	- 3 676 356,06	1997
IE	Seminativi	Varie	Numero e qualità insufficiente dei controlli in loco	- 1 888 951,49	0,00	- 1 888 951,49	1998
IE	Seminativi	5 0 1 0	Numero insufficiente dei controlli in loco	- 605 312,00	0,00	- 605 312,00	1996
IE	Seminativi	5 0 1 0	Numero insufficiente dei controlli in loco	- 581 830,00	0,00	- 581 830,00	1997
			Totale	- 10 567 681,55	0,00	- 10 567 681,55	
IT	Premio animali	2 1 2 0	Inosservanza del tasso d'ispezione minimo (es.fin.93-94)	- 28 779 000,00	0,00	- 28 779 000,00	1997

Stato membro	Settore	Voce di bilancio	Motivo	Spesa da escludere dal finanziamento (in moneta nazionale)	Detrazioni già effettuate (in moneta nazionale)	Incidenze finanziarie della presente decisione (in moneta nazionale)	Esercizio finanz.
IT	Premio animali	2 1 2 1	Inosservanza del tasso d'ispezione minimo (es.fin.93-94)	- 1 319 000,00	0,00	- 1 319 000,00	1997
IT	Premio animali	2 1 2 2	Inosservanza del tasso d'ispezione minimo (es.fin.93-94)	- 30 027 000,00	0,00	- 30 027 000,00	1997
IT	Premio animali	2 1 2 5	Inosservanza del tasso d'ispezione minimo (es.fin.93-94)	- 19 884 000,00	0,00	- 19 884 000,00	1997
IT	Misure d'acc.	5 0 1 1	Applicazione carente del sistema di gestione e controllo — mis. agr.	- 14 047 087 681,00	0,00	- 14 047 087 681,00	1997
IT	Misure d'acc.	5 0 1 1	Applicazione carente del sistema di gestione e controllo — mis. agr.	- 1 463 099 816,00	0,00	- 1 463 099 816,00	1998
IT	Misure d'acc.	5 0 1 1	Qualità scadente dei controlli in loco — mis. agr.	- 1 869 624 141,00	0,00	- 1 869 624 141,00	1996
IT	Misure d'acc.	5 0 1 1	Qualità scadente dei controlli in loco — mis. agr.	- 2 648 023 278,00	0,00	- 2 648 023 278,00	1997
IT	Misure d'acc.	5 0 1 2	Applicazione carente del sistema di gestione e controllo — mis. for.	- 392 378 641,00	0,00	- 392 378 641,00	1997
IT	Misure d'acc.	5 0 1 2	Applicazione carente del sistema di gestione e controllo — mis. for.	- 1 792 214 580,00	0,00	- 1 792 214 580,00	1998
IT	Controllo finanz.	Varie	Inosservanza del termine di pagamento	- 16 039 762 616,00	- 16 041 762 616,00	2 000 000,00	1998
IT	Seminativi	1 0 6 0	Controlli insufficienti del ritiro «non alimentare»	- 2 967 359 313,00	0,00	- 2 967 359 313,00	1996
IT	Seminativi	1 0 6 0	Controlli insufficienti del ritiro «non alimentare»	- 1 560 236 430,00	0,00	- 1 560 236 430,00	1997
IT	DAS 1997	1 2 1 0	Stima eccessiva della produzione di olio d'oliva	- 16 209 740,00	0,00	- 16 209 740,00	1997
			Totale	- 42 876 005 236,00	- 16 041 762 616,00	- 26 834 242 620,00	
NL	Latte	2 0 2 4	Non conformità reg. 2921/90 e dir. del Consiglio 83/417	- 1 868 346,00	0,00	- 1 868 346,00	1996
NL	Premio animali	2 1 2 0	Sistema di controllo non conforme alle norme	- 1 026 838,11	0,00	- 1 026 838,11	1998

Stato membro	Settore	Voce di bilancio	Motivo	Spesa da escludere dal finanziamento (in moneta nazionale)	Detrazioni già effettuate (in moneta nazionale)	Incidenze finanziarie della presente decisione (in moneta nazionale)	Esercizio finanz.
NL	Premio animali	2 1 2 0	Sistema di controllo non conforme alle norme	- 435 032,46	0,00	- 435 032,46	1999
NL	Premio animali	2 1 2 0	Numero insufficiente dei controlli in loco	- 1 249 792,53	0,00	- 1 249 792,53	1998
NL	Premio animali	2 1 2 0	Numero insufficiente dei controlli in loco	- 1 230 725,28	0,00	- 1 230 725,28	1999
			Totale	- 5 810 734,38	0,00	- 5 810 734,38	
PT	Misure d'acc.	5 0 1 1	Assenza controllo incrociato con sistema integrato — mis. agr.	- 61 106 985,00	0,00	- 61 106 985,00	1997
PT	Misure d'acc.	5 0 1 1	Assenza controllo incrociato con sistema integrato — mis. agr.	- 85 165 852,00	0,00	- 85 165 852,00	1998
PT	Premio animali	2 1 2 0	Mancata applicazione / completamento del SIGC	- 197 252 000,00	0,00	- 197 252 000,00	1997
PT	Premio animali	2 1 2 0	Mancata applicazione / completamento del SIGC	- 421 781 000,00	- 421 127 296,00	- 653 704,00	1998
PT	Premio animali	2 1 2 1	Mancata applicazione / completamento del SIGC	- 65 166 000,00	- 65 083 640,00	- 82 360,00	1998
PT	Premio animali	2 1 2 2	Carenze nel sistema di controllo e mancata applicazione di sanzioni	- 198 026 000,00	0,00	- 198 026 000,00	1997
PT	Premio animali	2 1 2 2	Carenze nel sistema di controllo e mancata applicazione di sanzioni	- 213 526 000,00	- 213 134 594,00	- 391 406,00	1998
PT	Premio animali	2 1 2 5	Mancata applicazione / completamento del SIGC	- 33 792 000,00	0,00	- 33 792 000,00	1997
PT	Premio animali	2 1 2 5	Mancata applicazione / completamento del SIGC	- 120 074 000,00	- 143 677 810,00	23 603 810,00	1998
PT	Premio animali	2 1 2 5	Carenze nel sistema di controllo e mancata applicazione di sanzioni	- 19 847 000,00	0,00	- 19 847 000,00	1997
PT	Premio animali	2 1 2 5	Carenze nel sistema di controllo e mancata applicazione di sanzioni	- 23 890 000,00	0,00	- 23 890 000,00	1998
			Totale	- 1 439 626 837,00	- 843 023 340,00	- 596 603 497,00	